



Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del 19 giugno 2020 sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26)

Versione del 26 maggio 2021

1. Situazione iniziale

Con decisione del 19 giugno 2020, nell'ambito del ritorno dalla situazione straordinaria a quella particolare, il Consiglio federale ha suddiviso l'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo in due parti, strutturando i provvedimenti che restano in vigore come segue:

- l'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26), oggetto del presente rapporto esplicativo, si fonda sull'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (LEp; RS 818.101) e disciplina i provvedimenti nei confronti delle persone, i provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, i provvedimenti di protezione dei lavoratori nonché l'obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria;
- l'ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (ordinanza 3 COVID-19; RS 818.101.24) si fonda sugli articoli 3 e 8 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 e disciplina il mantenimento delle capacità nell'assistenza sanitaria, le limitazioni del traffico di confine e dell'ammissione di stranieri, l'approvvigionamento di materiale medico importante, singoli aspetti dell'assistenza sanitaria (capacità degli ospedali e delle cliniche di curare pazienti affetti da COVID-19, assunzione delle spese per le analisi biomolecolari e sierologiche concernenti la COVID-19) nonché la possibilità di tenere le assemblee di società per scritto, in forma elettronica o mediante un rappresentante.

Il presente rapporto esplicativo si riferisce all'ordinanza COVID-19 situazione particolare nella versione del 27 maggio 2021.

2. Commenti alle singole disposizioni

2.1 Disposizioni generali (sezione 1)

Articolo 1

Secondo il *capoverso 1*, la presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l'epidemia di COVID-19.

Secondo il *capoverso 2*, i provvedimenti mirano da un lato a prevenire la diffusione del coronavirus (e della COVID-19) (ad esempio rispettando il distanziamento sociale tra le persone o indossando la mascherina) e dall'altro a interrompere le catene di trasmissione (in particolare mediante l'identificazione delle persone entrate in contatto con persone infette [tracciamento dei contatti]) e fermare la diffusione del virus.

Articolo 2

Questa disposizione contiene la constatazione che i Cantoni, per quanto la presente ordinanza non dia disposizioni specifiche, continuano a poter emanare disciplinamenti nell'ambito delle loro competenze. Queste competenze vanno intese tenendo presente che nell'ambito della situazione particolare la responsabilità principale spetta nuovamente ai Cantoni. La presente disposizione non è contraria in particolare alla facoltà di ordinare provvedimenti esecutivi secondo l'articolo 40 LEp. In merito al margine di manovra dei Cantoni nei settori nei quali la presente ordinanza prevede provvedimenti si rimanda anche agli articoli 7 e 8.

2.2 Provvedimenti nei confronti delle persone (sezione 2)

Articolo 3

Questa disposizione stabilisce le norme di base che la popolazione e i privati devono rispettare nella vita di tutti i giorni. A tal fine rimanda alle raccomandazioni e alle regole d'igiene e comportamento emanate, aggiornate e pubblicate sul suo sito web dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sin dall'inizio dell'epidemia di COVID-19, conformemente all'articolo 9 capoverso 3 LEp. Sono incluse norme sul distanziamento sociale, l'uso della mascherina, il lavaggio accurato delle mani, la rinuncia alle strette di mano o la tosse e gli starnuti. Le regole sono ricordate alla popolazione anche con immagini e brevi testi sui manifesti visibili nel frattempo un po' ovunque.

Articolo 3a

Conformemente al *capoverso 1*, chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico deve portare una mascherina facciale. L'obbligo non vale per chi consuma uno spuntino (consumazione breve) a bordo di un veicolo. Sui mezzi di trasporto transfrontalieri l'obbligo vige per il territorio nazionale a partire dal confine, fatti salvi i disciplinamenti esteri per il territorio dei rispettivi Stati.

Per mascherine facciali ai sensi della presente disposizione si intendono le mascherine per la protezione respiratoria, quelle igieniche nonché quelle in tessuto che hanno un effetto di protezione sufficiente nei confronti di terzi. Primariamente si raccomandano mascherine certificate o conformi. Le mascherine in tessuto che soddisfano i requisiti della Swiss National COVID-19 Science Task Force sono da preferire alle altre, soprattutto a quelle di produzione propria. Le sciarpe o altri capi in tessuto non specifici non sono mascherine facciali.

Sono esclusi dall'obbligo i bambini fino al compimento dei 12 anni (*lett. a*). Questa deroga appare sensata considerando che secondo lo stato attuale delle conoscenze in questa fascia d'età sia il rischio di contagiare altre persone sia quello di un decorso sintomatico della malattia sono molto bassi. Poiché inoltre questi bambini si avvicinano molto gli uni agli altri senza indossare una mascherina facciale anche nel

tempo libero e a scuola, per loro un obbligo della mascherina sui mezzi pubblici non appare giustificato.

D'altro canto sono esentate dall'obbligo della mascherina anche le persone che possono dimostrare (p. es. mediante certificato medico) di non poterla portare per motivi particolari (*lett. b*). Può trattarsi segnatamente di motivi medici (lesioni del viso, gravi difficoltà respiratorie, stati d'ansia se si porta una mascherina, persone con determinate disabilità dalle quali non si può pretendere che portino una mascherina o che non sono in grado di portarla, ad esempio, a causa di limitazioni motorie ecc.). Per dimostrare i motivi medici è necessario l'attestato di una persona autorizzata secondo la legge del 23 giugno 2006¹ sulle professioni mediche o la legge del 18 marzo 2011² sulle professioni psicologiche (solo psicoterapeuti, non psicologi) a esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale e presso la quale la persona esentata dall'obbligo della mascherina è in cura. In caso di disabilità che ostano manifestamente all'uso di una mascherina (p. es. motricità mancante o molto limitata delle braccia o del busto) non deve essere esibito alcun attestato.

In particolare, il personale o gli accompagnatori possono ovviamente togliersi la mascherina se necessitano di comunicare con persone con una disabilità (p. es. disabilità uditiva, disturbi cognitivi, disturbi dell'attenzione). Come esempio di motivi non medici può essere citato il caso di un artigiano che svolge un'attività lucrativa indipendente, se durante lo svolgimento della sua attività non può portare una mascherina per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività (per analogia all'art. 10 cpv. 1^{bis} lett. b concernente i lavoratori). Sono insufficienti, invece, le autodichiarazioni delle persone interessate che non indicano un motivo professionale particolare ai sensi della presente disposizione.

L'obbligo di portare la mascherina facciale riguarda ogni singola persona e viene comunicato attivamente sia dalla Confederazione sia dai Cantoni e dalle imprese di trasporto. Nell'ambito dell'esecuzione possono contribuire all'attuazione di quest'obbligo, nei limiti delle loro possibilità, sia i conducenti dei veicoli sia altro personale. È ipotizzabile, ad esempio, che l'autista di un autobus che noti alcune persone che non portano la mascherina facciale ricordi l'obbligo di portarla mediante un annuncio e ritardi per un attimo la partenza per dare la possibilità alle persone interessate di indossarne una. Il personale incaricato del controllo dei titoli di viaggio può chiedere alle persone senza mascherina di scendere alla fermata successiva. Gli organi di sicurezza secondo la legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI; RS 745.2), ossia il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti, hanno competenze più ampie. Hanno tra l'altro il compito di provvedere affinché le prescrizioni sui trasporti e sull'uso siano rispettate (art. 3 cpv. 1 lett. a LFSI). Possono fermare, controllare e allontanare chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni (art. 4 cpv. 1 lett. b LFSI). Chi non ottempera alle disposizioni di queste persone è punito con la multa. Il perseguimento e il giudizio di tali infrazioni competono ai Cantoni (art. 9 LFSI nonché art. 84 cpv. 1 LEp).

I veicoli nei quali vige l'obbligo di portare la mascherina (treni, tram, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune) sono elencati nel capoverso 1 soltanto a titolo di esempio. Il *capoverso 2* chiarisce quali veicoli rientrano in questa categoria. Ai sensi della *lettera a*, si tratta dei veicoli utilizzati per il trasporto di persone dalle imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo gli articoli 7 o 8 della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1). La LTV

¹ RS 811.11

² RS 935.81

disciplina il trasporto regolare e professionale di viaggiatori per ferrovia, su strada, sulle acque, come pure mediante impianti di trasporto a fune, ascensori e altri mezzi di trasporto a guida vincolata (art. 1 cpv. 2 LTV). In questi veicoli utilizzati per il trasporto di persone vige quindi l'obbligo di portare una mascherina facciale; per i battelli ciò vale anche per i ponti all'aperto. In questo senso si intendono per veicoli in particolare anche le cabine degli impianti di trasporto turistici (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. b LTV), sciovie e seggiovie comprese.

La *lettera b* precisa l'obbligo della mascherina sugli aeromobili, che vige per gli aeromobili di imprese titolari di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea. L'obbligo si applica dunque a tutti i voli internazionali in arrivo o in partenza da aeroporti svizzeri (incl. quelli all'interno della Svizzera), indipendentemente dal territorio sorvolato o dalla sede della compagnia aerea. Purché questi voli o le imprese nazionali ed estere che effettuano il trasporto commerciale di persone con aeromobili siano soggetti all'autorizzazione dell'UFAC in virtù dei suddetti articoli della legge sulla navigazione aerea, l'obbligo può essere senz'altro imposto. La limitazione agli aeromobili utilizzati nel traffico di linea o charter è necessaria perché altrimenti l'obbligo della mascherina vigerebbe anche per i voli di diporto effettuati nell'ambito di un'attività di volo commerciale. Questi voli non rientrano tuttavia nei trasporti pubblici di cui all'articolo 3a.

Articolo 3b

Il *capoverso 1* prevede che in tutta la Svizzera sia obbligatorio portare la mascherina nei luoghi chiusi e nelle aree esterne di strutture accessibili al pubblico, nonché in tutte le aree di attesa e nei settori di accesso dei trasporti pubblici.

Chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico come treni, tram, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve già portare una mascherina facciale secondo l'articolo 3a capoverso 1. La presente disposizione estende quest'obbligo alle persone che si trovano alle fermate dei mezzi pubblici e in altre aree di attesa delle ferrovie e delle linee di autobus e tram (p. es. marciapiedi ferroviari, fermate di tram e autobus) o in stazioni ferroviarie, aeroporti o altri settori di accesso (p. es. stazioni di impianti a fune) dei trasporti pubblici. L'obbligo della mascherina vige sia nei luoghi chiusi, sia in quelli all'aperto delle aree di attesa e dei settori di accesso summenzionati.

L'obbligo della mascherina vige inoltre in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico. Per «luoghi chiusi» accessibili al pubblico si intendono le strutture aperte al pubblico. Tra questi figurano in particolare i locali di vendita (p. es. i negozi e i centri commerciali, i padiglioni di fiere), le imprese del terziario (p. es. le aree accessibili al pubblico di banche e uffici postali, le agenzie di viaggio, le officine e le officine di riparazione di biciclette), gli alberghi e le strutture alberghiere ad eccezione delle stanze, le strutture sanitarie, quali studi medici o aree accessibili al pubblico di case di cura e ospedali, le chiese e le altre strutture religiose e sociali, i centri di consulenza e i locali di quartiere o per i giovani. L'obbligo della mascherina vige anche in tutti i locali dell'amministrazione pubblica accessibili al pubblico, soprattutto in quelli in cui sono offerti servizi allo sportello. La mascherina deve essere indossata anche nei settori generalmente accessibili al pubblico degli edifici amministrativi nei quali si riceve su appuntamento (p. es. servizi sociali o tribunali). L'obbligo della mascherina vale infine anche nei locali chiusi in cui si tengono sedute parlamentari o comunali accessibili ai visitatori.

Sono incluse anche le aree esterne di strutture, in particolare i mercati.

Per mascherina facciale si intendono, come nell'articolo 3a (veicoli del trasporto pubblico), le mascherine di protezione delle vie respiratorie, le mascherine igieniche e le mascherine in tessuto, purché garantiscano una protezione sufficiente. Sciarpe o altri tessuti non specifici non sono considerati mascherine facciali ai sensi della presente disposizione.

Al capoverso 2 sono previste deroghe per:

- i bambini fino al compimento dei 12 anni, nonché le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali (cfr. art. 3a cpv. 1);
- le istituzioni di custodia di bambini complementare alla famiglia. Non sembra adeguato portare costantemente la mascherina durante la custodia, in particolare di bambini piccoli. I minori di 12 anni sono già esonerati dalla relativa disposizione derogatoria generale. Anche per le altre persone, nelle strutture di custodia dei bambini la mascherina dev'essere portata secondo i piani di protezione previsti, cioè in situazioni particolari o in base alle circostanze locali. Per le persone che si occupano della custodia, portare la mascherina è fattibile, ma i dettagli devono essere previsti nel piano di protezione. Al riguardo si può prendere spunto dalle raccomandazioni sull'uso della mascherina della Federazione svizzera delle strutture d'accoglienza per l'infanzia (kibesuisse);
- gli ospiti di strutture della ristorazione (ristoranti di alberghi, mense aziendali, terrazze aperte) che segnatamente ai fini della consumazione devono essere seduti a un tavolo. Queste persone possono togliere la mascherina solo durante la consumazione di cibi e bevande. Gli ospiti che non hanno ancora ricevuto quanto ordinato o restano seduti al tavolo a conversare o per dedicarsi a giochi di società devono portare la mascherina facciale, al fine di proteggere se stessi e gli altri, e possono toglierla soltanto di tanto in tanto, per esempio per consumare una bevanda. Questa prescrizione non deve essere interpretata come un divieto generale di fumare, anche perché è presumibile che in tal caso i fumatori si assembrerebbero sul bordo della terrazza, il che comporterebbe un rimescolamento dei gruppi di ospiti. Se però il motivo principale per il quale l'ospite frequenta la struttura è di fumare in compagnia per un periodo prolungato, come è il caso di norma nei locali narghilè, allora la disposizione può essere interpretata come un divieto di fumare. Per il resto le regole di distanziamento sociale o le barriere garantiscono la protezione necessaria. Se un ospite sta andando al tavolo o al luogo di consumazione o sta cercando ad esempio il buffet o i servizi igienici, deve in ogni caso portare la mascherina;
- chi come paziente o cliente segue un trattamento al viso, come per esempio un trattamento dentistico, di igiene dentaria o estetico è ovviamente esentato dall'obbligo della mascherina. Spetta agli specialisti prevedere misure di protezione idonee;
- le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori, ad esempio durante assemblee comunali o congressi. Anche per le persone attive in funzioni e cerimonie religiose portare la mascherina per compiere determinate azioni non è sempre possibile; anche in questi casi vige una deroga all'obbligo. Sono esonerati anche gli artisti e gli sportivi. A essi si applicano le disposizioni specifiche di cui agli articoli 6e e 6f. Per tutte queste costellazioni devono essere previsti provvedimenti di protezione adeguati.

L'obbligo della mascherina facciale si applica anche ai collaboratori e ad altro personale attivo in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico della struttura, per i quali finora erano stati installati dispositivi di protezione come grandi divisori in vetro o plastica. Cfr. articolo 10 per il settore lavorativo.

Come sui trasporti pubblici è consentito togliersi brevemente la mascherina, senza che ciò sia esplicitamente regolamentato. Si può naturalmente consumare una bevanda o un alimento senza mascherina, ma solo per il tempo necessario al consumo. Lo stesso vale se dev'essere mostrato l'intero viso per motivi di sicurezza o di identificazione (p. es. nelle banche, per il controllo all'entrata nei locali).

Cpv. 2^{bis}: le aree esterne degli stabilimenti balneari sono aperte e possono essere utilizzate oltre che per lo sport anche per fare il bagno a scopo di svago. Tuttavia, sulla base del principio formulato nell'articolo 3*b* capoverso 1, nelle piscine all'aperto vige ovunque – eccetto che durante il nuoto come attività sportiva – l'obbligo della mascherina (anche nelle vasche esterne dei bagni termali). Questa regola non è attuabile nella prassi. In vista dell'imminente stagione balneare è data la possibilità agli stabilimenti balneari (inclusi i bagni termali) di prevedere nei propri piani di protezione delle deroghe all'obbligo di indossare la mascherina per determinate zone delle aree esterne. Sarebbe per esempio pensabile prevedere deroghe per le aree solarium, in quanto appare poco praticabile che le persone indossino una mascherina al loro posto o mentre vanno a fare il bagno. Anche nelle vasche l'obbligo della mascherina ha poco senso, soprattutto perché una mascherina bagnata non offre protezione. Tuttavia, oltre alla limitazione della capacità occorre rispettare anche la distanza minima.

Il *capoverso 3* stabilisce che, sentita l'autorità cantonale competente, gli istituti medico-sociali possono prevedere nei loro piani di protezione deroghe all'obbligo della mascherina nei loro settori accessibili al pubblico. Nel frattempo, infatti, nelle case di riposo e di cura la maggior parte degli ospiti è vaccinata, il che consente allentamenti nella vita quotidiana.

Le deroghe sono destinate agli ospiti immunizzati contro il SARS-CoV-2 in seguito a una vaccinazione (eseguita secondo le raccomandazioni di vaccinazione dell'UFSP per vaccini anti-COVID-19 a mRNA, a partire dal 14° giorno dopo la seconda vaccinazione) o a un'infezione superata (lett. *a* e *b*). Attualmente, sulla base dei dati disponibili, la deroga vale sei mesi per le persone vaccinate; vale sei mesi anche per le persone che hanno superato l'infezione e sono guarite, come per il disciplinamento della deroga alla quarantena dei contatti (art. 3*d* cpv. 2 lett. *a*).

Questa revoca dell'obbligo di portare la mascherina non è tuttavia automatica e va prevista nel piano di protezione. Siccome per il momento sono disponibili soltanto dati indiretti in merito all'efficacia della vaccinazione sulla trasmissione del virus, si raccomanda che le persone vaccinate continuino a portare una mascherina quando incontrano persone a rischio non ancora vaccinate.

Per definire gli istituti medico-sociali si può fare riferimento alla definizione nell'ambito del disciplinamento dei fornitori di prestazioni autorizzati a prelevare campioni ed eseguire analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 (cfr. allegato 6 n. 1.1.2 lett. *a* dell'ordinanza 3 COVID-19). Per istituti medico-sociali s'intendono quindi gli istituti che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale. Vi rientrano tra l'altro le case di riposo, gli istituti per disabili o quelli per bambini e adolescenti, gli istituti che offrono aiuto in caso di dipendenza, gli istituti per le persone che hanno bisogno di protezione, alloggio e consulenza immediati, gli istituti che offrono misure d'integrazione professionale per persone dipendenti, le case di cura o gli istituti analoghi.

Articolo 3c

Secondo il *capoverso 1*, sono vietati gli assembramenti di più di 15 persone nello spazio pubblico.

Occorre distinguere tra assembramenti di persone nello spazio pubblico e manifestazioni: secondo il disciplinamento vigente di cui agli articoli 4 e 6, queste ultime si distinguono perché sono limitate nel tempo, si svolgono in uno spazio o perimetro delimitato e sono pianificate come eventi pubblici o privati; inoltre, qualora si svolgano nello spazio pubblico, ne prevedono un uso particolare (per ulteriori criteri di delimitazione, cfr. il commento all'art. 6). Gli assembramenti di persone, invece, non sono di solito pianificati o organizzati, ma nascono spontaneamente o in seguito a contatti informali e non seguono un programma definito. Un'esercitazione dei pompieri sul suolo pubblico, ad esempio, non è considerata un assembramento. Lo stesso vale per le feste in famiglia, quali i compleanni o il Natale, svolte in un bosco o un parco, oppure per gli eventi organizzati da Comuni o associazioni in questi luoghi (cfr. tuttavia il divieto previsto per le manifestazioni e le relative deroghe, art. 6).

I piani di protezione per le manifestazioni devono comprendere anche i flussi di visitatori nei settori di accesso. Gli assembramenti di questo genere – così come quelli alle fermate e nelle aree di attesa dei trasporti pubblici – non rientrano nel presente divieto.

Per gli assembramenti con fino a 15 persone valgono le raccomandazioni dell'UFSP sul distanziamento sociale e sull'uso della mascherina facciale se non può essere mantenuta la necessaria distanza. Inoltre vige l'obbligo della mascherina generalizzato anche nelle aree pedonali animate dei centri urbani e dei nuclei di paesi (cfr. cpv. 2).

Occorre tenere conto che, in base a considerazioni politiche e di rispetto dei diritti fondamentali, nello spazio pubblico vige il disciplinamento particolare per le manifestazioni politiche e della società civile e per la raccolta di firme di cui all'articolo 6c, intese come manifestazioni nel senso descritto.

Secondo il consueto disciplinamento di esecuzione, è compito dei Cantoni sorvegliare e garantire con interventi proporzionati il rispetto dei divieti o delle prescrizioni concernenti gli assembramenti di persone.

Secondo il *capoverso 2*, ogni persona deve portare una mascherina facciale in determinati settori dello spazio pubblico, tra cui figurano le aree pedonali animate dei centri urbani e dei nuclei di paesi. Questa disposizione è motivata dal fatto che in questi settori sono regolarmente presenti molte persone, il che rende spesso impossibile rispettare il distanziamento. Essendo contemplate solo le zone pedonali dei centri urbani non bisogna necessariamente portare la mascherina ad esempio sul marciapiede davanti a un singolo negozio di periferia. Indipendentemente dal luogo, nello spazio pubblico vige tuttavia l'obbligo della mascherina non appena si verifica una concentrazione di persone che impedisce il rispetto della distanza obbligatoria (p. es. su marciapiedi e in piazze e parchi molto frequentati). Non è presumibile una tale concentrazione passeggiando nel bosco o in luoghi simili. Anche in questo caso le forze dell'ordine competenti sono tenute a garantire l'esecuzione, conformemente al principio di proporzionalità, in primo luogo mediante segnalazioni e avvertimenti (cfr. commento sopra).

Secondo il *capoverso 3* sono applicabili le deroghe di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettere a e b (deroga per i bambini fino al compimento dei 12 anni, nonché per motivi particolari, segnatamente di natura medica).

Quarantena dei contatti e isolamento (sezione 2a)

Articolo 3d

Il *capoverso 1* stabilisce quali persone sono messe in quarantena dall'autorità cantonale competente.

Per «quarantena» si intende l'isolamento di persone sospette malate o sospette contagiate, mentre in caso di persone malate o contagiate o che espellono agenti patogeni si parla di «isolamento» (cfr. art. 4). La quarantena o l'isolamento possono essere ordinati solo se la sorveglianza medica si rivela insufficiente. Pertanto la legge sancisce che questo provvedimento sia adottato solo a titolo sussidiario (art. 35 cpv. 1 LEp).

Sono considerate sospette malate o sospette contagiate ai sensi dell'articolo 35 capoverso 1 lettera a LEp le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso di COVID-19 probabile o confermato nelle situazioni seguenti:

- quando la persona era sintomatica con malattia da COVID-19 confermata o probabile: nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a dieci giorni dopo (*lett. a*); oppure
- quando la persona era asintomatica con malattia da COVID-19 confermata: nelle 48 ore prima del prelievo del campione con risultato positivo al test e fino all'isolamento della persona (*lett. b*).

Secondo la prassi attuale un contatto stretto è dato se tra la persona con diagnosi di COVID-19 confermata o probabile e un'altra persona stanno vicine a una distanza inferiore a 1,5 metri per più di 15 minuti senza misure di protezione idonee.

Sono pertanto determinanti tre elementi: quello spaziale (meno di 1,5 metri di distanza), quello temporale (più di 15 minuti) e quello materiale (senza misure di protezione idonee).

Non sono presenti misure di protezione idonee per esempio se tra le persone non è installato un pannello divisorio o se non indossano mascherine facciali.

A titolo esemplificativo, le seguenti situazioni valgono come «contatto stretto»:

- persone che hanno un contatto con un caso di COVID-19 confermato o probabile per più di 15 minuti a meno di 1,5 metri di distanza;
- cure, visita medica o attività professionale con contatto fisico, senza l'adozione di misure di protezione idonee;
- cure, visita medica o attività professionale con produzione di aerosol senza l'adozione di misure di protezione idonee, a prescindere dalla durata dell'esposizione;
- contatto diretto con secrezioni delle vie respiratorie o fluidi corporei della persona con diagnosi di COVID-19 confermata o probabile, senza l'adozione di misure di protezione idonee;
- in aereo: passeggeri privi di mascherina facciale seduti nel raggio di due posti da un caso di COVID-19 confermato o probabile.

Laddove i tre elementi costitutivi di un contatto stretto, ossia quello spaziale, quello temporale e l'assenza di misure di protezione idonee dovessero coincidere soltanto parzialmente, la valutazione dei parametri può suggerire un'esposizione con rischio elevato. Questo può essere il caso, in particolare, laddove il contatto sia avvenuto in

uno spazio chiuso e mal ventilato (p.es. esposizione a un caso di COVID-19 fortemente sintomatico che non portava la mascherina per meno di 15 minuti, ma a una distanza superiore a 1,5 metri, oppure esposizione prolungata (>15 minuti) a una distanza superiore a 1,5 metri in uno spazio chiuso). Spetta all'autorità cantonale competente decidere se una simile esposizione debba, nel caso concreto, essere considerata come contatto stretto ai sensi dell'articolo 3d capoverso 1 e pertanto anche se sia opportuno sottoporre la persona interessata a quarantena.

Sono previste deroghe alla quarantena dei contatti. Secondo il *capoverso 2* sono esentate dalla quarantena dei contatti le persone che negli ultimi sei mesi prima del contatto stretto di cui al *capoverso 1* si sono ammalate di COVID-19 e sono considerate guarite e per le quali l'autorità cantonale competente ha revocato l'isolamento (*lett. a*). Tale deroga è giustificata dal fatto che le persone che si sono ammalate di SARS-CoV-2 godono di un certo grado di immunità e pertanto presentano un basso rischio di trasmissione.

Sono altresì esentate – in conformità con la prassi vigente – le persone che svolgono un'attività di grande importanza per la società e in presenza di una grave mancanza di personale (*lett. b*). Si intendono per esempio le persone senza le quali l'assistenza ai pazienti sarebbe compromessa al punto tale da non garantire più la loro sicurezza, o le persone senza le quali, a causa della scarsità di personale, la sicurezza e l'ordine pubblici non possono più essere salvaguardati.

Il *capoverso 3* stabilisce che, nelle aziende nelle quali il personale è sottoposto a test mirati e ripetuti conformemente alla strategia di test della Confederazione, i collaboratori che hanno avuto un contatto stretto – all'interno dell'azienda o al di fuori – con una persona malata o risultata positiva al test sono esentati dalla quarantena durante l'esercizio dell'attività professionale. Questo allentamento è legato all'attuale strategia di test, che prevede l'esecuzione del maggior numero possibile di test in tutta la Svizzera. I test ampi e ripetuti nelle aziende consentono di identificare molto precocemente i casi di contagio, prevenendo un'ulteriore diffusione anche tra i collaboratori. La partecipazione a questi test è facoltativa, fatte salve alcune situazioni particolari per le quali la legislazione sul lavoro consente al datore di lavoro di imporre un obbligo di test. In una ponderazione rischi-benefici con le conseguenze economiche delle quarantene, il rischio residuo di contagio malgrado i test ripetuti può essere considerato accettabile. Non è prescritta alcuna percentuale minima di collaboratori tenuti a sottoporsi ai test. La deroga all'obbligo di quarantena non è neanche limitata ai collaboratori che partecipano ai test ripetuti. È però nell'interesse del datore di lavoro che ai test ripetuti partecipi una percentuale sufficiente di collaboratori, perché solo così si può prevenire il rischio di un focolaio esteso. Le singole condizioni relative al regime di test sono definite alle lettere a–d:

- secondo la *lettera a*, l'allentamento è riservato alle aziende che dispongono di un piano che assicura ai dipendenti un accesso semplice ai test in sede; i dipendenti devono potersi sottoporre a un test almeno una volta alla settimana;
- secondo la *lettera b* devono essere soddisfatte le condizioni per l'assunzione delle spese dei test da parte della Confederazione. Il disciplinamento dell'assunzione delle spese prevede un sistema di dichiarazione da parte delle aziende interessate, che garantisce che i test siano eseguiti correttamente e le autorità cantonali competenti ne siano a conoscenza;
- secondo la *lettera c*, l'esenzione dalla quarantena è limitata all'attività profes-

sionale e al tragitto per andare al lavoro; nella vita privata i collaboratori devono rispettare le prescrizioni relative alla quarantena ed evitare i contatti. Ciò è giustificato dal fatto che, contrariamente all'ambito privato, sul posto di lavoro si applicano le norme severe di cui all'articolo 10 (obbligo della mascherina, distanziamento ecc.). È presumibile che i Cantoni non concederanno la deroga all'obbligo di quarantena conformemente al capoverso 4 lettera b alle aziende nelle quali non è possibile rispettare rigorosamente l'obbligo della mascherina e del distanziamento. Siccome la sensibilità dei test rapidi è soltanto dell'80 per cento circa, non vengono scoperti tutti i casi; nell'ambito privato, dove non è garantito il rispetto delle misure di protezione, bisogna pertanto continuare a rispettare la quarantena.

Se in un'azienda si verificano due o più casi positivi, il servizio cantonale competente è responsabile di analizzare i casi e, in caso di sospetto di contagi all'interno dell'azienda, ordinare provvedimenti volti a prevenire i focolai, ad esempio test supplementari o quarantene.

Il *capoverso 4* riprende l'ex *capoverso 3*, che concerne la possibilità per i Cantoni di autorizzare altre deroghe alla quarantena dei contatti o di concedere agevolazioni a determinate persone o categorie di persone in casi motivati (*lett. a*). Inoltre l'articolo 3a della legge COVID-19 prevede deroghe alla quarantena per le persone vaccinate se è dimostrato che il vaccino è efficace anche contro la trasmissione del virus. Stando a valutazioni attuali, nel caso dei due vaccini raccomandati in Svizzera (Pfizer/BioNTech e Moderna) esistono sufficienti indicazioni secondo cui questi vaccini riducono in maniera significativa la trasmissione del SARS-CoV-2. In base alle raccomandazioni dell'UFSP e dell'Associazione dei medici cantonali della Svizzera, i Cantoni possono esonerare le persone vaccinate dall'obbligo di quarantena.

A ciò si aggiunge espressamente la possibilità, per i Cantoni, di ordinare quarantene anche in casi diversi da quelli di cui al *capoverso 1* o malgrado il soddisfacimento delle condizioni di cui al *capoverso 3* (*lett. b*), ad esempio in relazione alle varianti più contagiose del virus o in aziende che svolgono test secondo il *capoverso 3*, se in occasione di questi test sono stati dichiarati risultati positivi.

Secondo il *capoverso 5*, i Cantoni devono informare l'UFSP in merito alle agevolazioni o agli inasprimenti adottati nei confronti di determinate categorie di persone secondo il *capoverso 4*.

Articolo 3e

Il *capoverso 1* stabilisce che in linea di principio la quarantena dei contatti dura dieci giorni a decorrere dall'ultimo contatto stretto avuto con un caso di contagio con il SARS-CoV-2 confermato o probabile.

La strategia di test e revoca è attuata con test il settimo giorno (cfr. punto 1 sopra): i contatti si mettono in quarantena per dieci giorni a partire dall'ultimo contatto con la persona infetta o a partire dal giorno in cui la persona malata è stata isolata. La quarantena è revocata se a partire dal settimo giorno dall'ultimo contatto la persona ha effettuato un test antigenico rapido o un test PCR con risultato negativo. Per limitare il rischio residuo di contagio, la persona interessata deve adottare misure di protezione fino allo scadere effettivo della quarantena, ovvero nei tre giorni successivi al test.

La scelta di questa variante è dettata dal fatto che, secondo la Swiss National COVID-19 Science Task Force, essa presenta un rischio inferiore di nuove infezioni rispetto

all'attuale sistema. Inoltre, poiché già oggi molte persone si sottopongono al test dopo un contatto con una persona infetta, questo sistema dovrebbe rappresentare un peso supplementare minimo sulle capacità di test dei Cantoni.

In conformità con le decisioni sulla strategia di test e revoca, secondo il *capoverso 2* le persone sottoposte alla quarantena dei contatti possono effettuare un test PCR o a un test antigenico rapido per il SARS-CoV-2 a partire dal settimo giorno. In caso di risultato negativo possono terminare la quarantena dei contatti purché l'autorità cantonale competente vi acconsenta. Per ridurre ulteriormente il rischio di un'eventuale trasmissione di SARS-CoV-2, secondo il *capoverso 3* fino allo scadere effettivo della quarantena di 10 giorni devono sempre indossare una mascherina facciale e rispettare la distanza minima di 1,5 metri da altre persone, tranne quando si trovano nel proprio domicilio o nel proprio alloggio (p. es. hotel, appartamento di vacanza, ecc.). Le autorità cantonali competenti possono prevedere deroghe.

La terminazione della quarantena non è quindi a discrezione della persona testata, ma è decisa dall'autorità cantonale competente. La persona in quarantena può tuttavia decidere autonomamente se sottoporsi a un test PCR o a un test antigenico rapido per il SARS-CoV-2. La Confederazione assume tutti i costi dei test secondo la nuova strategia di test adottata dal Consiglio federale il 12 marzo 2021. Poiché è considerato che il risultato del test antigenico rapido è disponibile in minor tempo, quest'ultimo dovrebbe essere usato più frequentemente.

Il vantaggio del test PCR risiede nel fatto che il suo risultato di regola è più affidabile rispetto a quello dei test antigenici rapidi.

Per quanto riguarda il pagamento del salario ai dipendenti durante la quarantena, va notato che la questione della capacità lavorativa è regolata dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni (RS 220; cfr. in particolare gli art. 324 e 324a). La questione del diritto all'indennità di perdita di guadagno è regolata dalle disposizioni dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (RS 830.31).

Articolo 3f

Secondo il *capoverso 1* l'autorità cantonale competente ordina un isolamento di dieci giorni alle persone malate di COVID-19 o contagiate dal coronavirus SARS-CoV-2. La durata di 10 giorni costituisce lo standard; quanto debba effettivamente durare l'isolamento dipende infatti da diversi fattori, tra cui la gravità dei sintomi o il grado di immunosoppressione, in funzione dei quali, ossia se la persona mostra sintomi particolarmente gravi o soffre di una grave immunosoppressione, il Cantone può ordinare una durata dell'isolamento più lunga (*cpv. 2*).

Come per la quarantena dei contatti, anche per l'isolamento deve essere stabilito un inizio. Secondo il *capoverso 3* la durata dell'isolamento inizia a decorrere il giorno in cui si manifestano i sintomi (*lett. a*) o, se la persona ammalata di COVID-19 o contagiata dal SARS-CoV-2 è asintomatica, il giorno in cui si è sottoposta al test (*lett. b*).

Secondo l'articolo 31 capoverso 4 LEp i provvedimenti secondo gli articoli 33–38 LEp possono essere applicati soltanto finché sono necessari per impedire la diffusione di una malattia trasmissibile e per scongiurare un serio pericolo per la salute di terzi. I provvedimenti sono verificati regolarmente. In relazione all'isolamento, secondo il *capoverso 4* ciò significa che l'autorità cantonale competente revoca l'isolamento non

prima del decorso di dieci giorni se la persona in isolamento è priva di sintomi per almeno 48 ore (*lett. a*) oppure continua a presentare sintomi, ma di entità tale da non giustificare più la prosecuzione dell'isolamento (*lett. b*).

La decisione sulla terminazione dell'isolamento spetta ancora all'autorità cantonale competente. La persona in isolamento non può quindi interrompere l'isolamento autonomamente. Ciò è opportuno anche solo per il fatto che la persona posta in isolamento non può essa stessa valutare in maniera affidabile se è priva di sintomi.

Chi si sottrae a una quarantena o a un isolamento ordinati, secondo l'articolo 83 LEp commette una contravvenzione punita con multa di massimo 10 000 franchi (art. 83 cpv. 1 lett. h LEp), in caso di negligenza con multa fino a 5000 franchi. Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni (cfr. 84 cpv. 1 LEp).

Provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni (sezione 3)

Articolo 4

Conformemente al *capoverso 1*, l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione incombe ai singoli gestori di tutte le strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e agli organizzatori di manifestazioni. Un'enumerazione delle strutture interessate, analogamente all'articolo 6a capoverso 1 dell'ordinanza 2 COVID-19 ora sostituita, è superflua. In assenza di un piano attuabile, la struttura non può essere aperta al pubblico o la manifestazione non può essere svolta. I piani di protezione devono contemplare le persone presenti nei locali di vendita, di fornitura di servizi o di formazione o nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni e quindi i clienti, gli ospiti, i visitatori e i partecipanti. Devono essere incluse anche le persone che lavorano nella struttura o per la manifestazione; ai lavoratori si applicano le disposizioni speciali dell'articolo 10, che devono essere coordinate con i provvedimenti previsti nel piano di protezione (cfr. allegato n. 1.2 cpv. 2).

Secondo il *capoverso 2 lettera a*, i piani di protezione devono prevedere provvedimenti concernenti l'igiene e il distanziamento sociale e illustrare dettagliatamente quali delle possibili misure di protezione vengono attuate in loco. Devono illustrare ad esempio come sono allestite le zone di accoglienza e d'ingresso al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di distanziamento sociale e descrivere la limitazione del numero dei posti per la fornitura di servizi e delle persone presenti nei locali, la messa a disposizione di disinfettante, la frequenza della pulizia e della disinfezione dei locali, degli arredi e degli oggetti.

Secondo il *capoverso 2 lettera b*, il gestore deve prevedere, nei piani di protezione, provvedimenti che garantiscano il rispetto dell'obbligo della mascherina secondo l'articolo 3b, ad esempio controlli adatti alla situazione, adeguati pannelli informativi, sensibilizzazione del personale nel settore di accesso ecc. Le persone che, pur essendo state avvertite e ammonite, non rispettano l'obbligo della mascherina, devono essere allontanate.

Secondo il *capoverso 2 lettera c*, il piano di protezione deve inoltre prevedere provvedimenti che limitino l'accesso alla struttura o alla manifestazione in modo da garantire il rispetto della distanza obbligatoria. Sono eccettuati i veicoli dei trasporti pubblici. Come spesso si fa già oggi, si tratta di limitare la capienza (cfr. n. 3.1^{bis} dell'allegato). Nelle file di posti a sedere (p. es. nelle chiese) bisogna lasciare libero un posto su due (sono previste deroghe per le famiglie).

Secondo il *capoverso 2 lettera d*, se sono presenti persone esonerate dall'obbligo della mascherina secondo l'articolo 3*b* capoverso 2 e dalle prescrizioni specifiche sull'uso della mascherina secondo gli articoli 6*e* e 6*f*, occorre rispettare la distanza obbligatoria o adottare altri provvedimenti di protezione efficaci, come l'installazione di barriere adeguate. Se ciò non fosse possibile a causa del tipo di attività o delle circostanze locali, occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l'articolo 5. La registrazione dei dati di contatto serve al tracciamento dei contatti (art. 33 LEp), ma non previene la trasmissione in loco e non va quindi attuata prioritariamente. L'ordine di priorità dei provvedimenti emerge sia dal punto di vista epidemiologico (è necessario continuare a impedire i contagi; anche qui vale «prevenire è meglio che curare», per cui è preferibile tenersi a distanza piuttosto che dover effettuare un tracciamento dei contatti a posteriori) sia dal punto di vista giuridico (il diritto in materia di protezione dei dati segue il principio di proporzionalità: occorre rinunciare all'elaborazione di dati personali ogni volta che ciò sia possibile grazie ad altri provvedimenti, tenendo conto del fatto che nel caso in cui un partecipante a una manifestazione si sia infettato devono essere elaborati non soltanto i dati registrati in loco, ma anche quelli di tutte le persone che sono state a stretto contatto con lui al di fuori della manifestazione). La registrazione dei dati di contatto va quindi attuata solo quando non è possibile rispettare il distanziamento né adottare misure di protezione. Nel piano di protezione occorre pertanto motivare la scelta di tale opzione (cfr. allegato n. 1.3). Tuttavia ciò significa anche che non appena la situazione in cui non è possibile garantire la regola di distanziamento sociale vigente è terminata (uscita da una sala in cui si è svolta una manifestazione, inizio dell'intervallo, area d'ingresso e uscita) questa regola deve nuovamente essere attuata integralmente ogni volta che ciò sia possibile.

Per quanto riguarda i piani di protezione per gli istituti di privazione della libertà (carceri, istituti di pena), si raccomanda di elaborarli in base alle pertinenti raccomandazioni delle organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e del Consiglio d'Europa.

Secondo il *capoverso 3*, le prescrizioni relative ai piani di protezione sono precisate nell'allegato. Si rimanda pertanto ai commenti all'allegato. La competenza di aggiornare l'allegato è attribuita al Dipartimento federale dell'interno (DFI; cfr. art. 13a), che garantisce l'aggiornamento d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), in base allo stato attuale della scienza.

L'elaborazione dei piani di protezione nel quadro delle prescrizioni legali rientra nella responsabilità individuale dei gestori delle strutture e degli organizzatori delle manifestazioni. Le prescrizioni dell'ordinanza vanno adeguate nei singoli piani di protezione in funzione della situazione concreta in loco. Nel fare ciò, è utile che le associazioni di categoria e professionali elaborino piani di protezione generali per il rispettivo settore o ambito, ai quali i singoli gestori e organizzatori potranno ispirarsi.

Il *capoverso 4* stabilisce che nel piano di protezione deve essere designata una persona responsabile della sua attuazione e dei contatti con le autorità competenti. Per le autorità cantonali competenti sarà così più facile attuare i loro compiti di controllo ed esecuzione (cfr. art. 9).

Articolo 5

Capoverso 1: per un tracciamento dei contatti efficiente è necessario che, all'occorrenza, i dati di contatto delle persone che, in una struttura o a una manifestazione, si

sono avvicinate tra loro in modo rilevante sotto il profilo epidemiologico siano a disposizione delle autorità cantonali competenti.

Per quanto riguarda il tracciamento dei contatti, occorre osservare che questo provvedimento deve essere preso in considerazione soltanto come ultima possibilità rispetto ad altri (cfr. i commenti all'art. 4 cpv. 2 lett. d).

In ogni caso i partecipanti e i visitatori devono essere previamente informati della registrazione e dell'uso dei dati (cpv. 1). Per le famiglie e gli altri gruppi di persone che si conoscono, di norma è sufficiente registrare i dati di una sola persona (cfr. allegato n. 4.5). Se i dati sono già disponibili (in particolare negli istituti di formazione o in occasione di eventi privati), le persone interessate devono perlomeno essere informate del fatto che i dati potranno essere impiegati per tracciare i contatti. I singoli dati da registrare sono enumerati nell'allegato al numero 4. La registrazione deve garantire la riservatezza dei dati personali (cfr. allegato n. 4.6).

È inoltre stabilito l'obbligo dell'organizzatore e del gestore di trasmettere ai servizi cantonali competenti, unicamente su loro richiesta, i dati di contatto delle persone sospette contagiate per l'identificazione e l'informazione (cpv. 2); se richiesti, questi dati devono tuttavia essere trasmessi immediatamente. I dati di contatto devono essere trasmessi *in forma elettronica*. È quindi opportuno che i gestori registrino i dati di contatto dei clienti mediante sistemi digitali (attraverso il sistema di prenotazione o registrazioni sul posto), garantendo il rispetto della protezione dei dati.

Infine, è sancito esplicitamente che i dati destinati appositamente agli scopi epidemiologici summenzionati non possono essere utilizzati per nessun altro scopo, ad esempio di marketing (cpv. 3). Pertanto possono essere conservati soltanto per 14 giorni e in seguito devono essere immediatamente cancellati. Fanno eccezione i dati di contatto provenienti da sistemi di riservazione o elenchi di soci al cui trattamento secondo la destinazione d'uso le persone in questione hanno espressamente acconsentito. Per il resto, si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati secondo la legge federale del 19 giugno 1992³ sulla protezione dei dati.

Articolo 5a

Secondo il *capoverso 1*, l'esercizio di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo è vietato. Il termine «ristorante», «club» o «bar» va inteso in senso lato e comprende tutte le strutture pubbliche che servono cibi e bevande per il consumo diretto.

Secondo il *capoverso 2* sono esclusi dal divieto:

- *lett. a*: le strutture che preparano cibi e bevande pronti da consumare offrendoli per asporto (take-away) e i servizi di fornitura di pasti. Nel limite delle possibilità di cui dispone, il gestore deve prevedere nel suo piano di protezione anche misure volte a evitare assembramenti di persone all'ingresso della struttura. È vietato predisporre possibilità di consumare i prodotti in piedi nelle adiacenze; se sono messi a disposizione posti a sedere si applicano le prescrizioni di cui alla lettera b. I bagni presenti possono essere messi a disposizione dei soli clienti. Anche i ristoranti possono offrire servizi take-away. Possono anche dare in affitto luoghi chiusi per manifestazioni consentite secondo l'articolo 6. Possono

³ RS 235.1

preparare cibi e bevande alle persone che li prendono in affitto, ma non è consentito loro servire gli ospiti. In caso di manifestazioni private e di altro genere (p. es. riunioni di associazioni o corsi), lo spazio affittato può essere accessibile soltanto agli invitati (al massimo 15) e il piano di protezione dell'organizzatore deve prevedere provvedimenti per la consumazione di cibi e bevande (distanziamento; è opportuna anche l'applicazione per analogia delle regole di cui all'art. 5a cpv. 3). Poiché durante la consumazione non si porta la mascherina, il piano di protezione deve prevedere la registrazione dei dati di contatto (a meno che non si adottino adeguati provvedimenti affinché le distanze possano sempre essere rispettate durante la consumazione). Quando non si consumano cibi e bevande vale per principio l'obbligo di portare la mascherina. In caso di manifestazioni aziendali interne che hanno luogo in una sala di un ristorante o di un albergo presa in affitto, il numero massimo di persone è calcolato in base alla superficie del locale e il datore di lavoro deve garantire che i dipendenti rispettino la raccomandazione dell'UFSP in materia di igiene e distanziamento. Quando non si consumano cibi e bevande, anche in questo caso vale per principio l'obbligo di indossare la mascherina (cfr. art. 10 cpv. 1^{bis}). Durante la consumazione sono applicabili le disposizioni valide per le mense aziendali, a meno che l'azienda non preveda altre misure di protezione. Le persone che prendono in affitto i locali hanno anche la possibilità di consumare cibi e bevande sulla terrazza del ristorante o di consumare cibi e bevande da asporto o pasti forniti da terzi. In caso di fornitura di pasti (catering) in luoghi chiusi, il fornitore può solo consegnare i pasti, ma non servirli;

- la *lettera b* introduce la possibilità di aprire le aree esterne delle strutture della ristorazione per la consumazione dei cibi e delle bevande offerti e offrire posti a sedere. I luoghi chiusi restano chiusi, ad eccezione dell'accesso degli ospiti ai servizi igienici.

Poiché la struttura è chiusa, gli indipendenti e le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro continuano ad avere il diritto a percepire l'indennità per perdita di guadagno da coronavirus anche se l'area esterna è aperta secondo il capoverso 2 lettera b.

Per aree esterne s'intendono le terrazze e le altre aree all'esterno di un edificio abbastanza aperte da garantire lo stesso ricambio d'aria come all'aperto (*n. 1 e 2*). Nelle aree esterne coperte non devono essere presenti pareti (in muratura, legno o vetro) o divisori assimilabili a pareti (pannelli di plastica, teloni, siepi fitte o simili) su almeno la metà dei lati (= su almeno la metà del numero di lati e al tempo stesso su almeno la metà della lunghezza di ogni lato); se sono presenti divisori su più della metà dei lati, non deve essere presente una copertura (gli ombrelloni singoli non sono considerati coperture; una tenda da sole che copre completamente l'area invece sì). Un lato che presenti come aperture soltanto vani porta o interstizi non può essere considerato un lato aperto. I gestori responsabili sono tenuti ad adottare la soluzione corretta sul posto;

- *lett. c*: nelle mense aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell'azienda interessata. Anche le mense delle scuole del livello secondario II possono rimanere aperte a condizione che rispettino le prescrizioni per le mense aziendali. La restrizione che impone alle mense aziendali di servire soltanto le persone che lavorano nell'azienda interessata e alle mense scolastiche soltanto gli allievi e i docenti si basa sul fatto che in questi luoghi il tracciamento dei contatti è possibile, perché le persone in questione si conoscono. Se si aggiungono estranei, il tracciamento non è più garantito;

- la *lettera d* disciplina espressamente due casi di rigore, per i quali l'interpretazione dell'ordinanza vigente ha già consentito di trovare una soluzione nella pratica. Si tratta di offrire la possibilità di un pasto caldo ai conducenti professionali e alle persone esposte tutto il giorno alle intemperie nell'ambito del loro lavoro. Al termine della sessione primaverile, le Camere federali hanno adottato una disposizione corrispondente nella legge COVID-19 (art. 4 cpv. 3 e 4); la presente disposizione disciplina i dettagli. Vi rientrano l'obbligo, per i ristoranti interessati, di notificare l'offerta al Cantone (*n. 1*), l'obbligo di prenotazione per le persone che intendono usufruire dell'offerta (*n. 2*; sono eccettuati i conducenti) nonché la registrazione dei dati di contatto (*n. 3*). Si applicano inoltre le prescrizioni per le mense aziendali (*lett. c n. 1 e 2*: obbligo di stare seduti e distanziamento tra tutte le persone, ossia non devono esserci gruppi di ospiti in cui le prescrizioni sul distanziamento non sono rispettate);
- *lett. e*: nelle mense delle scuole dell'obbligo e delle strutture diurne possono essere serviti esclusivamente gli alunni, i docenti e i dipendenti della scuola;
- *lett. f*: l'ordinanza prevede un'eccezione anche per le strutture della ristorazione, bar compresi, riservate esclusivamente agli ospiti di un albergo (persone che hanno riservato un pernottamento). Rientrano in questa categoria anche i ristoranti esterni convenzionati con quegli alberghi che non dispongono di un ristorante proprio per la ristorazione dei loro ospiti (hotel garni), a condizione che i ristoranti convenzionati si trovino a breve distanza dagli hotel garni e che sia presente un contratto di cooperazione scritto. In considerazione della situazione epidemiologica, la promiscuità degli ospiti degli alberghi nei ristoranti convenzionati dovrebbe essere ridotta al minimo. Per questo motivo è consentito un numero molto ridotto di cooperazioni. Nel piano di protezione devono essere illustrate le modalità con le quali è effettuato il controllo degli ospiti. I bar degli alberghi possono servire esclusivamente i propri ospiti. L'accompagnamento del pasto o dell'aperitivo da parte di un singolo musicista che suona in maniera discreta in sottofondo è ammesso e non va considerato una manifestazione in presenza di pubblico (cfr. art. 6 cpv. 1^{bis}; a un concerto si applicherebbe invece questa disposizione). È responsabilità delle strutture attuare tutte le relative misure di protezione e garantire che dalla musica di sottofondo non derivi un assembramento di persone o un mancato rispetto delle misure di distanziamento e di igiene preoccupante dal punto di vista epidemiologico.

Il *capoverso 3* stabilisce i requisiti relativi all'area destinata alla consumazione, già applicabili alla ristorazione all'interno degli alberghi: la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo, salvo in caso di genitori con figli (*lett. a*). Per gli ospiti vige l'obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti (*lett. b*). Tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria di 1,5 metri o devono essere installate barriere efficaci, ossia pareti divisorie di grande superficie o simili (*lett. c*). La distanza va misurata lateralmente da spalla a spalla e posteriormente tra i bordi dei tavoli. Per finire il gestore deve registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti e non più di una sola persona per gruppo di ospiti (cfr. art. 5); sono eccettuati i dati di contatto dei bambini in compagnia dei genitori (*lett. d*).

Il *capoverso 4* disciplina gli orari di apertura delle strutture della ristorazione. Queste ultime devono restare chiuse tra le ore 23 e le ore 6 (*lett. a*). Per le mense aziendali e le strutture aperte esclusivamente ai conducenti professionali e ai lavoratori che lavorano all'aperto si applicano orari di apertura adattati alle circostanze particolari (*lett.*

b). Visti gli orari di lavoro variabili nelle aziende (in parte con lavoro a turni) non è possibile fissare un obbligo di chiusura troppo rigoroso e soprattutto assoluto.

Articolo 5d

Capoverso 1: in linea di principio possono essere aperti al pubblico anche i luoghi chiusi di strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive. Ciò vale anche per le strutture in cui si svolgono manifestazioni, dal momento che queste ultime sono ammesse, con certe restrizioni (cfr. art. 6). In caso di manifestazioni in presenza di pubblico, per i luoghi chiusi vige un limite di 50 visitatori. Questo limite si applica ad esempio ai cinema, ai teatri o alle sale per concerti. Per le altre prescrizioni (in particolare l'obbligo di stare seduti ecc.) si rimanda all'articolo 6 capoverso 1^{bis}. Per il resto a tutte le strutture soggette alla presente disposizione si applicano le limitazioni della capienza di cui al numero 3.1^{bis} lettere f e g, ad esempio anche per quanto riguarda il numero di persone presenti in una piscina all'aperto oppure in un museo, in una biblioteca ecc.

I luoghi chiusi possono però essere aperti solo se al loro interno sono attuati l'obbligo della mascherina e le prescrizioni sul distanziamento. Se queste due condizioni non possono essere soddisfatte (p. es. nei centri wellness o nelle piscine coperte), i locali possono essere aperti soltanto per le attività consentite dall'ordinanza (ad esempio per quelle degli sportivi professionisti oppure dei bambini e dei giovani nati nel 2001 o dopo; nelle piscine coperte devono essere rispettate le condizioni di cui all'allegato 1, numero 3.1^{quater}). Resta in vigore anche la deroga già prevista per gli impianti all'interno degli alberghi, accessibili esclusivamente agli ospiti dell'albergo (p. es. l'area wellness degli alberghi).

Nelle strutture disciplinate dalla presente disposizione sono ammesse offerte di ristorazione solo a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 5a, ossia solo nelle aree esterne. Visto che l'obbligo della mascherina vige sia nei luoghi chiusi sia nelle aree esterne accessibili al pubblico delle strutture, i visitatori non sono autorizzati a fare il picnic. Come nei trasporti pubblici è però consentito togliere brevemente la mascherina per consumare uno snack.

Il *capoverso 2* riconferma il diritto anteriore, ma resta applicabile solo ai luoghi chiusi delle strutture chiuse secondo il capoverso 1 (per esempio centri wellness).

Articolo 6

Per manifestazione ai sensi della presente disposizione s'intende un evento pubblico o privato pianificato, limitato nel tempo, che si svolge in un determinato luogo o perimetro. Generalmente l'evento ha uno scopo definito e un programma con temi e contenuti legati tra loro. È inoltre presumibile che le manifestazioni comportino in genere spettatori che assistono a una rappresentazione, visitatori che si trovano nello stesso luogo per una determinata durata o ancora partecipanti attivi. Di norma, gli eventi paragonabili ai negozi e ai mercati, come le fiere o le esposizioni artigianali, non devono essere qualificati come manifestazioni. Ciò vale anche per le biblioteche e gli archivi. Non sono considerate manifestazioni neanche le campagne di donazione di sangue. Anche per le strutture e le attività menzionate, i gestori sono tuttavia tenuti a elaborare e attuare un piano di protezione, come previsto per gli organizzatori di manifestazioni (cfr. art. 4 cpv. 1). Se nell'ambito, per esempio, di una fiera si tengono singole manifestazioni, ad esse si applicano le prescrizioni abituali relative alle mani-

festazioni. Se in singoli casi l'intero evento ha in sé un carattere prevalente di manifestazione, a tutto l'evento si applicano le pertinenti disposizioni d'ordinanza. È compito degli uffici cantonali competenti decidere se, in definitiva, si tratta di una manifestazione o meno.

Capoverso 1: lo svolgimento di manifestazioni con più di 15 persone è di principio vietato. Le deroghe ammesse sono elencate di seguito, ma per ciascuna di esse vige (salvo poche eccezioni) l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione ai sensi degli articoli 4 e seguenti:

- *lett. a:* assemblee di enti politici, manifestazioni politiche e della società civile e raccolta di firme (cfr. art. 6c); in questa sede occorre sottolineare che le riunioni degli esecutivi sono ancora possibili alle condizioni previste dalle prescrizioni di protezione sul posto di lavoro;
- *lett. b:* per garantire la libertà di espressione, le manifestazioni per la formazione dell'opinione politica con fino a 50 persone possono avere luogo;
- *lett. c:* sono ammesse anche le udienze dinanzi a autorità di conciliazione o le udienze di tribunale, a condizione che si svolgano dinanzi alle autorità competenti o siano svolte da terzi incaricati dai poteri pubblici. Ciò vale anche per l'incanto pubblico di fondi;
- *lett. d:* le manifestazioni religiose con fino a 50 persone (comprese le persone partecipanti come sacerdoti, organisti ecc.) possono avere luogo. Si applica quanto segue: il divieto generale di cantare è abrogato, la comunità di fedeli riuniti può quindi cantare i canti religiosi durante la messa, ma solo con la mascherina. Non possono invece esibirsi né i cori parrocchiali, né quelli professionali. Il divieto delle esibizioni di cori professionali in presenza di pubblico (art. 6f cpv. 3 lett. a) si applica a maggior ragione anche ai cori amatoriali. Occorre inoltre tener presente che alle manifestazioni religiose non si deve applicare un disciplinamento meno favorevole di quello che vige per le manifestazioni in presenza di pubblico all'aperto. Le regole applicabili alle manifestazioni in presenza di pubblico all'aperto si applicano quindi anche a quelle religiose, se si svolgono all'aperto. Possono quindi parteciparvi 100 persone. Devono però essere soddisfatte le prescrizioni di cui al capoverso 1^{bis};
- *lett. e:* sono permessi anche i funerali nella cerchia familiare e degli amici stretti; per quanto riguarda il numero di partecipanti ammesso, si può fare riferimento alla prassi applicata dalle autorità d'esecuzione la scorsa primavera;
- *lett. f:* sono escluse dal divieto anche le pertinenti manifestazioni nel campo della formazione con più di 15 persone, e segnatamente gli esami (cfr. art. 6d);
- *lett. g:* nel settore professionistico, le competizioni sportive e le manifestazioni culturali senza pubblico sono ammesse, ma nel rispetto delle prescrizioni previste agli articoli 6e e 6f;
- *lett. h:* possono avere luogo manifestazioni con più di 15 persone anche nel quadro delle attività di istituzioni di animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù (cfr. art. 6g);
- *lett. i:* le manifestazioni in presenza di pubblico sono ammesse conformemente al capoverso 1^{bis}.

- *lett. j*: Siccome devono essere autorizzati, gli eventi di importanza sovracantonale menzionati all'articolo 11a della legge COVID-19 non rientrano nelle deroghe enumerate. Alla *lett. j* è quindi introdotta una deroga per le (grandi) manifestazioni soggette ad autorizzazione. Non è per contro opportuno adottare la terminologia di cui all'articolo 11a della legge COVID-19 («eventi di importanza sovracantonale») dato che, dal punto di vista epidemiologico, l'importanza sovracantonale non può costituire un criterio decisionale per autorizzare o vietare un evento. Ad assumere rilievo ai fini della decisione sono unicamente fattori legati al pericolo di contagio; un'autorizzazione limitata agli eventi di importanza sovracantonale porterebbe a disparità di trattamento ingiustificate. L'ordinanza COVID-19 situazione particolare utilizza pertanto l'espressione «grandi manifestazioni», già utilizzata nei disciplinamenti emanati nel terzo trimestre del 2020. Gli eventi di importanza sovracantonale fanno parte di queste ultime..

Per le attività aziendali valgono le prescrizioni relative alla protezione dei lavoratori (cfr. art. 10 segg.), incluso il principio dell'obbligo del telelavoro. Queste prescrizioni hanno precedenza rispetto alle restrizioni concernenti le manifestazioni perché in caso contrario la regolare operatività sarebbe resa impossibile (attività nei cantieri, sopralluoghi di cantieri, riunioni di team in cui è necessaria la presenza fisica, rapporti mattutini negli ospedali, interventi chirurgici da parte di un team medico, conferenze stampa, sedute di consigli di amministrazione ecc.). Sono ammessi anche gli incontri fisici di rappresentanti di aziende diverse. Tutti gli incontri di questo tipo devono svolgersi per quanto possibile online; per il resto valgono le prescrizioni di cui all'articolo 10. Le assemblee generali non sono considerate come attività aziendali interne; come attività presenziali, il loro svolgimento è attualmente vietato con più di 15 persone. Si applica l'articolo 27 dell'ordinanza 3 COVID-19 (RS 818.101.24).

Il *capoverso 1^{bis}* disciplina i dettagli per le manifestazioni in presenza di pubblico tranne che per le grandi manifestazioni e per i progetti pilota. Secondo la *lettera a* si applica un limite massimo di 50 visitatori nei luoghi chiusi e 100 nelle aree esterne. Le persone che si esibiscono e lavorano a tali manifestazioni pubbliche (p. es. squadra di calcio secondo l'art. 6e cpv. 1 lett. d, gruppo teatrale professionale, partecipanti a una tavola rotonda, équipe di tecnici, troupe televisiva per una trasmissione ecc.) non sono comprese nel conteggio. Nelle strutture può essere utilizzato al massimo un terzo della capienza (*lett. b*) e vige l'obbligo di stare seduti durante l'intera manifestazione, comprese le pause, salvo nei casi in cui vi siano validi motivi per alzarsi (ad esempio per andare in bagno o per motivi di salute, ma non per «sgran-chirsi le gambe» o fumare una sigaretta) (*lett. c*). Nei limiti del possibile, gli organizzatori dovrebbero rinunciare alle pause. L'esercizio di strutture della ristorazione (comprese le offerte take-away) è vietato (*lett. d*); alla stessa stregua è vietata anche la consumazione di cibi e bevande (*lett. e*), dato che è obbligatorio portare sempre la mascherina facciale. Come durante i viaggi in treno è però consentito, perlomeno in caso di manifestazioni lunghe, in particolare all'aperto, portare con sé una bevanda o un piccolo snack e togliere la mascherina per il tempo necessario alla loro consumazione. Se il luogo in cui si svolge la manifestazione dispone di una struttura della ristorazione, chiaramente separata dal luogo e dal terreno della manifestazione, è consentito permettere una consumazione all'aperto anche agli ospiti della manifestazione, prima e dopo quest'ultima. Alla struttura della ristorazione si applica l'articolo 5a dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare. Occorre quindi anche registrare i dati di contatto.

Il *capoverso 2* privilegia le manifestazioni usuali nelle relazioni sociali in ambito privato, a condizione che non si svolgano in una struttura accessibile al pubblico. Per queste manifestazioni, che nei luoghi chiusi possono svolgersi con fino a 10 persone e all'aperto con fino a 15 persone, non è richiesto un piano di protezione; si applicano soltanto le prescrizioni generali di cui all'articolo 3 (rispetto delle regole d'igiene e comportamento raccomandate dall'UFSP). Per manifestazioni private ai sensi della presente disposizione si intendono unicamente quelle che si svolgono su invito all'interno della cerchia dei familiari o degli amici. Oltre alle feste in famiglia sono comprese anche le feste in un appartamento condiviso o in un altro locale privato, organizzate su invito o tramite i social media.

Per le manifestazioni private che si svolgono in strutture accessibili al pubblico è necessario un piano di protezione secondo l'articolo 4; se durante gli eventi in queste strutture vengono consumati cibi e bevande, vigono inoltre le regole per la ristorazione (tra cui l'obbligo di sedere a tavoli da quattro persone, cfr. art. 5a cpv. 3). Le manifestazioni nelle società e nelle organizzazioni per il tempo libero (p. es. scout, parrocchie, associazioni di quartiere e altre attività societarie) non sono considerate manifestazioni private; vanno invece classificate come manifestazioni di cui al capoverso 1, consentite con fino a 15 persone (p. es. allenamento di una società di calcio all'aperto, cfr. cpv. 1 lett. g), ma che rientrano tra quelle per le quali è necessario un piano di protezione secondo l'articolo 4.

Secondo il *capoverso 3* è vietato svolgere fiere in luoghi chiusi. Queste strutture, da qualificare come strutture accessibili al pubblico, hanno di solito un carattere di evento e attraggono un vasto pubblico, il che giustifica il loro divieto. Per fiere si intendono le manifestazioni di marketing ricorrenti limitate nel tempo che consentono a fabbricanti o venditori di una merce o di un servizio di esporli, illustrarli ed eventualmente anche di venderli direttamente, di solito su ordinazione. Tra gli eventi vietati rientrano anche le esposizioni e le fiere professionali o settoriali. I mercati (in particolare quelli settimanali ma anche, per esempio, i mercati del bestiame) sono consentiti sia all'aperto che in luoghi chiusi. Sono considerati tali, per esempio, anche i mercatini di vestiti usati organizzati da un'associazione di quartiere o le bancarelle delle organizzazioni caritative. Le grandi fiere, che essendo «eventi di importanza sovracantonale» beneficiano dello scudo protettivo secondo l'ordinanza COVID-19 eventi pubblici, sono soggetti a prescrizioni specifiche (cfr. art. 6c^{bis}).

Art. 6a

Secondo la *frase introduttiva* del *capoverso 1*, per grandi manifestazioni s'intendono le manifestazioni a cui sono presenti fisicamente più di 1000 persone. In questo numero rientrano in particolare i visitatori presenti nonché i partecipanti come gli sportivi che partecipano a una competizione o gli artisti che si esibiscono a un grande evento culturale. Sono invece esclusi i collaboratori dell'organizzatore o dei rispettivi subappaltatori, nonché i volontari. Per le manifestazioni che durano più giorni, questo numero minimo si applica al numero di persone presenti giornalmente (cfr. il commento sul numero massimo all'art. 6b^{bis}).

Le grandi manifestazioni devono essere autorizzate dall'autorità cantonale competente. Le condizioni per l'autorizzazione sono le seguenti (cpv. 2):

- una situazione epidemiologica che consenta lo svolgimento della grande manifestazione (*lett. a*): se la manifestazione è prevista poco tempo dopo il rilascio dell'autorizzazione, questo esame ha una grande incidenza sulla deci-

sione. Di norma sarà perlopiù possibile stimare soltanto vagamente la situazione epidemiologica con due, tre o quattro mesi di anticipo;

- sufficienti capacità presumibilmente disponibili nel Cantone nel periodo dello svolgimento della manifestazione per identificare e informare le persone sospette contagiate secondo l'articolo 33 LEp (*lett. b n. 1*). Occorre tener conto anche delle capacità nell'assistenza sanitaria per poter curare senza restrizioni sia i pazienti COVID-19 sia gli altri; deve essere garantita segnatamente la possibilità di eseguire anche gli interventi indicati dal punto di vista medico, ma non urgenti (*lett. b n. 2*). Anche questi due criteri assumono rilievo soprattutto quando la manifestazione ha luogo poco tempo dopo il rilascio dell'autorizzazione; più l'intervallo tra il rilascio dell'autorizzazione e lo svolgimento si allunga, più la valutazione dovrà restare vaga. Ciò assumerà rilievo in particolare quando si tratterà di stimare quante manifestazioni possono svolgersi contemporaneamente senza rischiare di superare i limiti di capacità;
- il piano di protezione che l'organizzatore è tenuto a presentare (*lett. c*) deve comprendere tutte le misure di protezione pertinenti e mostrare le modalità di attuazione delle prescrizioni di cui all'articolo 6b. Deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 4 e all'allegato 3 e indicare i provvedimenti necessari in base a un'analisi dei rischi, che valuti tra l'altro il tipo di manifestazione, le circostanze locali e i comportamenti tipici dei visitatori.

Il disciplinamento delle grandi manifestazioni serve anche a garantire agli organizzatori la certezza della pianificazione, che dipende anche dalla celerità con la quale i Cantoni elaborano le domande di autorizzazione. L'ordinanza rinuncia a introdurre nel diritto federale un termine ordinatorio entro il quale devono essere elaborate le domande; ciononostante, i Cantoni sono comunque tenuti a eseguire celermente le procedure tenendo conto della data di svolgimento prevista della manifestazione. Alcune grandi manifestazioni si svolgono contemporaneamente in più Cantoni, in particolare nel settore dello sport (p. es. corse ciclistiche). In questi casi ogni Cantone deve autorizzare la parte che si svolge sul suo territorio (*cpv. 3*). Per l'organizzatore è importante che i Cantoni coordinino le procedure. Anche per le manifestazioni che si ripetono in più Cantoni (p. es. tournée di un grande circo) è importante per l'organizzatore che i Cantoni si coordinino, in modo tale che ad esempio i Cantoni toccati dalla tournée in un secondo tempo possano limitare il loro esame agli aspetti cantonali specifici (area di accesso davanti al circo).

Vari organizzatori nel settore sportivo e culturale organizzano ripetutamente grandi manifestazioni dello stesso tipo nella stessa struttura (partite di calcio, concerti e spettacoli teatrali in teatri e sale). Questi organizzatori possono presentare un'unica domanda e ottenere un'autorizzazione per tutte le manifestazioni dello stesso tipo previste (*cpv. 4*).

Il *capoverso 5* stabilisce le condizioni alle quali i Cantoni possono revocare l'autorizzazione o emanare ulteriori restrizioni. Ai fini di un'eventuale partecipazione della mano pubblica ai danni subiti dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 11a della legge COVID-19 assume rilievo solo la *lettera a*: la revoca dell'autorizzazione (o l'imposizione di ulteriori restrizioni essenziali) in caso di peggioramento della situazione epidemiologica. La *lettera b* stabilisce inoltre che anche il fatto che l'organizzatore abbia ricevuto l'autorizzazione a svolgere più manifestazioni dello stesso tipo, ma non si attinga alle prescrizioni può portare alla revoca dell'autorizzazione o a provvedimenti supplementari. Conformemente al principio di proporzionalità, il Cantone deve sem-

pre verificare se, anziché revocare l'autorizzazione, non possa eventualmente autorizzare lo svolgimento della manifestazione con altri provvedimenti. Alla stessa stregua, il principio di correttezza impone di comunicare una revoca o altre restrizioni all'organizzatore tempestivamente, in modo da consentirgli di adottare le disposizioni necessarie riducendo il più possibile l'onere e i costi. Quale regola empirica può valere un termine fino a 48 ore prima dell'inizio della grande manifestazione.

Art. 6b

Il *capoverso 1* stabilisce le condizioni che devono soddisfare le persone che desiderano partecipare a una grande manifestazione: devono essere vaccinate (*lett. a*), provare di essere state contagiate dal SARS-CoV-2 e di essere guarite (*lett. b*) o presentare il risultato negativo di un test eseguito poco prima della manifestazione (*lett. c*). Le lettere menzionate e l'allegato 3 numeri 1.1–1.3 precisano le singole prescrizioni. L'impiego di test autodiagnostici non è ammesso poiché sono troppo poco affidabili e non è nemmeno possibile garantire che il test sia stato effettivamente eseguito sulla persona che desidera accedere alla manifestazione. I bambini e i giovani che non hanno ancora compiuto 16 anni non devono soddisfare queste condizioni. In caso di manifestazioni in cui le stesse persone sono presenti durante più di un giorno (p. es. festival di musica sull'arco di più giorni con campeggi destinati ai visitatori; lo stesso vale per gli espositori a fiere che durano più giorni), per coloro che accedono sulla base di un risultato negativo del test il soddisfacimento della condizione di accesso va verificato nuovamente dopo la scadenza della rispettiva durata di validità del risultato del test. Anche i giovani tra i 16 e i 20 anni, che non erano soggetti a restrizioni nell'ambito delle proprie attività sportive e culturali, devono soddisfare le condizioni menzionate per partecipare a una grande manifestazione (p. es. esibizione a un festival dedicato alle nuove band).

Ai dipendenti dell'organizzatore o del subappaltatore si applicano le prescrizioni in materia di lavoro, in particolare l'articolo 10. Non sono quindi inclusi nel conteggio delle persone presenti ai fini del rispetto del limite massimo. Le limitazioni dell'accesso di cui al capoverso 2 non sono formalmente applicabili a essi; il datore di lavoro o l'organizzatore sono piuttosto tenuti a garantire che i collaboratori non rappresentino una fonte di contagio e non siano esposti a rischi. I volontari che non hanno stipulato un contratto di lavoro con l'organizzazione sono invece soggetti alle limitazioni dell'accesso.

Secondo il *capoverso 2*, in determinati casi sono possibili deroghe alle limitazioni dell'accesso. Per alcune manifestazioni all'aperto (p. es. gare sportive lungo un tratto stradale, come le gare ciclistiche), ad esempio, è praticamente impossibile chiedere all'organizzatore di limitare l'accesso in base ai criteri menzionati sull'intero percorso (p. es. persone residenti lungo il percorso; strade pubbliche al di fuori dei punti nevralgici che non possono essere transennate, cfr. sotto). I Cantoni possono quindi autorizzare questi eventi anche se le prescrizioni di cui al capoverso 1 non sono soddisfatte da tutti gli spettatori al bordo del percorso. Nei punti nevralgici (partenza, arrivo, gran premio della montagna ecc.) deve invece essere garantito il rispetto del capoverso 1. La deroga è possibile solo per le manifestazioni che si svolgono lungo un percorso, dove si formano piccoli assembramenti solo in singoli punti. Non è applicabile per autorizzare ad esempio una festa cittadina, a cui non è possibile controllare l'accesso.

Secondo il *capoverso 3*, l'esercizio di strutture della ristorazione è disciplinato all'articolo 5a. È presumibile che in luglio le strutture della ristorazione saranno riaperte anche nei luoghi chiusi. Le prescrizioni applicabili alla ristorazione subiranno altri adeguamenti nell'ambito delle tappe di riapertura previste (il limite di tempo previsto nell'ordinanza per le regole concernenti la ristorazione non significa che dopo la scadenza di questo termine non vigeranno più restrizioni per questo settore, ma piuttosto va inteso come indicazione del fatto che queste regole sono costantemente adeguate alla situazione epidemiologica). Attualmente le prescrizioni dettagliate che vigeranno in estate o in autunno sono note soltanto a grandi linee (cfr. tra l'altro il modello a tre fasi). Nel pianificare un grande evento bisogna quindi basarsi fondamentalmente sul disciplinamento delle strutture della ristorazione vigente al momento della presentazione della domanda.

Il *capoverso 4* stabilisce, rimandando all'articolo 3b, che in linea di principio alle grandi manifestazioni si applica la regola concernente l'obbligo della mascherina vigente al momento del loro svolgimento. Attualmente l'obbligo della mascherina nelle località in cui si svolgono manifestazioni vale sia nei luoghi chiusi sia nelle aree esterne. Proprio a luglio si presume che oltre alle persone vaccinate e guarite saranno presenti numerose persone che possono presentare soltanto il risultato negativo di un test. Esiste quindi il rischio di un contagio passato inosservato dopo il prelievo del campione o di un risultato falso negativo relativamente frequente, a fronte del quale l'obbligo della mascherina è giustificato come una restrizione soltanto minore. Sono però previste – oltre alle deroghe di cui all'articolo 3b – anche delle agevolazioni. Nei settori con posti a sedere all'aperto, ad esempio, si può rinunciare alla mascherina. Tuttavia occorre ricordare che nelle ulteriori fasi di riapertura l'obbligo della mascherina di cui all'articolo 3b sarà adeguato; le rispettive modifiche varrebbero anche per le grandi manifestazioni.

Nei settori dello sport e della cultura, attualmente le attività a livello amatoriale sono soggette a restrizioni concernenti ad esempio la grandezza dei gruppi o la superficie prescritta quando non si porta la mascherina, per esempio nei luoghi chiusi. Attualmente non è possibile prevedere quali restrizioni vigeranno in dettaglio in estate. Secondo il *capoverso 5*, nell'autorizzare una manifestazione i Cantoni devono quindi poter prevedere deroghe a queste prescrizioni già al momento del rilascio dell'autorizzazione, per consentire la pianificazione ad esempio di una festa di lotta svizzera o di un festival con band amatoriali e poter rilasciare l'autorizzazione. Il piano di protezione deve prevedere provvedimenti specifici; spetta al servizio cantonale competente verificare se tali provvedimenti siano sufficienti. Le deroghe concesse possono riferirsi soltanto a restrizioni previste dall'ordinanza per attività specifiche e non alle prescrizioni relative alle grandi manifestazioni (p. es. il numero massimo di spettatori o le limitazioni dell'accesso).

Il *capoverso 6* stabilisce che le misure di protezione sono precisate nell'allegato 3 (cfr. art. 13a).

Art. 6b^{bis}

La presente disposizione disciplina misure di protezione per lo svolgimento di grandi manifestazioni tra il 1° luglio e il 19 agosto 2021. Fino al 1° luglio lo svolgimento di grandi manifestazioni resta vietato (eccezione: sperimentazioni pilota secondo l'art. 6b^{quater}). Dal 1° luglio al 19 agosto vige un limite massimo di 3000 persone (*lett. a*; all'aperto con posti a sedere: 5000 persone, cfr. *lett. b*). In questo numero rientrano

in particolare i visitatori presenti nonché i partecipanti come gli sportivi che partecipano a una competizione o gli artisti che si esibiscono a un grande evento culturale. Sono invece esclusi i collaboratori dell'organizzatore e le altre persone che lavorano all'organizzazione della manifestazione, ad esempio i volontari. Per le manifestazioni che durano più giorni, questo numero massimo si applica al numero di persone presenti giornalmente. Alle manifestazioni alle quali è prevista una suddivisione temporale chiara delle persone presenti e i gruppi di persone sono presenti fisicamente solo durante un intervallo di tempo ben definito (p. es. solo il mattino), di modo che di fatto lo stesso giorno si svolge più di una manifestazione, la limitazione si applica al numero di persone presenti fisicamente durante tale intervallo. Non è inoltre consentito lasciar entrare continuamente nuove persone non appena singole persone lasciano la manifestazione.

Finora, alle manifestazioni nei settori dello sport e della cultura con bambini e giovani nati nel 2001 o dopo (p. es. un grande torneo di calcio per queste fasce di età o un festival di cori giovanili) non si applicavano – ad eccezione del divieto del pubblico – prescrizioni specifiche, in particolare in relazione al numero massimo di bambini e giovani partecipanti. Il disciplinamento delle grandi manifestazioni comprende, in linea di principio, anche le manifestazioni con bambini e giovani: anche qui si applicano quindi i limiti massimi, anche perché sono consentite esibizioni in presenza di pubblico, ad esempio di gruppi musicali giovanili, ancora vietate in primavera, il che comporta un mescolamento delle fasce di età.

La *lettera b* consente lo svolgimento di manifestazioni all'aperto con 5000 visitatori o partecipanti, se ai visitatori sono messi a disposizione esclusivamente posti a sedere e sono registrati i dati di contatto. La registrazione dei dati di contatto non è richiesta, tanto più che, salvo nei posti a sedere, vige ovunque l'obbligo della mascherina e l'accesso è limitato a persone con un rischio di contagio basso.

Se bisognasse controllare tutte le persone lungo il percorso alle manifestazioni che si svolgono lungo un tratto stradale o lungo un percorso in spazi liberi, queste manifestazioni non potrebbero svolgersi (cfr. il commento all'art. 6b cpv. 2). Per tali manifestazioni alle quali è generalmente noto che il numero massimo di spettatori sarà superato, i Cantoni possono quindi prevedere che gli spettatori non soggetti ad alcuna limitazione dell'accesso non continuo, consentendo così deroghe al numero massimo ammesso (*lett. c*). Nei punti nevralgici del percorso, in particolare nei settori della partenza e dell'arrivo, il numero massimo di spettatori non deve però essere superato. Se per esempio la partenza e l'arrivo non avvengono nello stesso luogo, è possibile considerarli come due manifestazioni separate – sempreché vi sia effettivamente una chiara separazione – alle quali anche il numero massimo si applica separatamente.

Secondo la *lettera d*, in linea di principio in luglio e fino al 19 agosto per gli spettatori vige ancora l'obbligo di stare seduti, a cui si potrà derogare solo all'aperto e solo alle manifestazioni che si svolgono lungo un tratto stradale o lungo un percorso in spazi liberi nonché a quelle che solitamente si svolgono senza posti a sedere (p. es. concerti open air di musica rock e pop).

La *lettera e* stabilisce limitazioni dell'occupazione della capienza delle strutture. Il limite massimo è fissato a due terzi dei posti a sedere e alla metà dei posti in piedi. Soprattutto per i posti in piedi vigono disciplinamenti molto eterogenei per la determinazione della capacità, anche in materia di polizia del fuoco. Spetta ai Cantoni stabilire limiti massimi adeguati nel quadro del diritto federale, tenendo conto delle circostanze locali.

In linea di principio alle manifestazioni vige l'obbligo della mascherina (cfr. art. 6b cpv. 4) secondo l'articolo 3b vigente attualmente. La *lettera f* stabilisce che la consumazione è consentita solo nelle strutture della ristorazione e al posto a sedere.

Art. 6b^{ter}

A partire dal 20 agosto, alle grandi manifestazioni si potrà rinunciare alle misure di protezione che vigevano ancora in luglio e fino al 19 agosto. Resteranno in vigore solo i provvedimenti di cui all'articolo 6b. Inoltre secondo la *lettera a* si applicherà un limite massimo di 10 000 persone (secondo la *lett. b*, compresa la deroga lungo i tratti stradali o i percorsi negli spazi liberi di cui all'art. 6b^{bis} lett. c). Secondo la *lettera c*, le manifestazioni all'aperto non saranno soggette ad alcuna limitazione del numero di persone, se ai visitatori saranno messi a disposizione esclusivamente posti a sedere (p. es. partite di calcio allo stadio, sempreché non siano disponibili posti in piedi).

Art. 6b^{quater}

Dal 1° giugno è prevista la possibilità di svolgere singole manifestazioni pilota selezionate al fine di testare la praticabilità e, per quanto possibile, l'efficacia dei provvedimenti adottati per le riaperture (cpv. 1). Questi progetti pilota sono soggetti all'obbligo di autorizzazione. Spetta ai Cantoni selezionare le sperimentazioni pilota da autorizzare per farsi un'idea in merito all'attuazione delle condizioni nelle varie forme di grandi manifestazioni; possono essere opportuni accordi intercantonali o un colloquio con l'UFSP per garantire che si tenga debitamente conto dei vari tipi di manifestazione. Ciascun Cantone può autorizzare complessivamente al massimo cinque manifestazioni pilota sul suo territorio (cpv. 2). Infine occorre rimarcare che non sussiste alcun diritto al rilascio di un'autorizzazione.

Le condizioni per i progetti pilota sono le seguenti (cpv. 3):

- il numero minimo di partecipanti alla manifestazione è di 300 persone, quello massimo di 600 persone per le manifestazioni nei luoghi chiusi e di 1000 persone per quelle all'aperto. È necessario fissare un numero minimo per poter testare la praticabilità delle condizioni appunto per le grandi manifestazioni. Anche qui, in questo numero rientrano in particolare i visitatori presenti nonché le persone che partecipano come sportivi o artisti. Sono invece esclusi i collaboratori dell'organizzatore e le altre persone che lavorano all'organizzazione della manifestazione (cfr. il commento all'art. 6a cpv. 1). Se un progetto pilota riguarda una manifestazione che si estende su più giorni successivi o si svolge in più date (p. es. due domeniche), il numero massimo si applica ai singoli giorni;
- per il resto si applicano le stesse condizioni quadro come per le grandi manifestazioni svolte dal 1° luglio al 19 agosto, segnatamente per quanto riguarda le limitazioni dell'accesso, le limitazioni della capienza, l'obbligo di stare seduti, le offerte della ristorazione ecc. (cfr. il rimando agli art. 6b e 6b^{bis}).

Secondo il *capoverso 4*, ai fini del rilascio di un'autorizzazione devono essere soddisfatte sostanzialmente le stesse condizioni come per le grandi manifestazioni secondo l'articolo 6a: l'esistenza (presumibile) di una situazione epidemiologica favorevole, la disponibilità (presumibile) di capacità sufficienti per il tracciamento dei contatti (*lett. a*) nonché un piano di protezione adeguato, basato su un'analisi dei rischi

della manifestazione (*lett. b*). Il piano dell'organizzatore deve inoltre permettere di verificare la praticabilità dei nuovi piani di protezione. L'obiettivo di queste manifestazioni pilota non è di analizzare possibili effetti epidemiologici; in proposito esistono studi scientifici affidabili condotti nei Paesi limitrofi. In primo piano figurano sia l'inclusione del controllo degli attestati di test e vaccinazione all'entrata sia l'incanalamento dei flussi di persone in e in uscita nonché nell'ambito delle offerte di ristorazione e dei bagni. Sia gli organizzatori, sia i Cantoni e la Confederazione dovranno maturare esperienze ai fini dell'attuazione, verificare se questi provvedimenti sono praticabili, identificare le sfide e stabilire i miglioramenti necessari.

Gli organizzatori sono inoltre tenuti a valutare lo svolgimento (*cpv. 4 lett. c e cpv. 5*). Nel fare ciò, va tenuto conto in particolare dei seguenti aspetti (*lett. a-c*):

- Esperienze sul controllo all'ingresso:
 - Organizzazione del controllo all'ingresso: come è stato organizzato il controllo all'ingresso e quali sono state le risorse impiegate (tra l'altro, istruzione del personale, circostanze locali, ulteriore infrastruttura necessaria)?
 - Test sul posto: sono stati effettuati test rapidi direttamente alla manifestazione o da parte di fornitori specifici situati nelle vicinanze? Quali sono state le esperienze?
 - Quante persone non è stato possibile ammettere alla manifestazione, per esempio perché l'attestazione presentata non era corretta?
 - Quali miglioramenti concernenti il controllo all'ingresso si intendono adottare per le manifestazioni successive?
 - Altre sfide o possibilità di miglioramento?
- Attuazione del piano di protezione in generale:
 - Incanalamento dei flussi di persone: ha funzionato? Dove occorre ottimizzare?
 - Disciplina dei visitatori: l'obbligo della mascherina e quello del distanziamento sono stati rispettati?
 - Quali provvedimenti si sono rivelati troppo poco praticabili? Quali devono essere rielaborati nel piano di protezione?
 - Altre sfide o possibilità di miglioramento?

Gli organizzatori devono presentare, entro 10 giorni, un rapporto al Cantone e all'UFSP; al rapporto per l'UFSP devono essere allegati sia il piano di protezione sia l'autorizzazione dell'autorità cantonale competente (*cpv. 6*).

Come per le grandi manifestazioni, anche nell'ambito delle sperimentazioni pilota i Cantoni hanno la possibilità di revocare l'autorizzazione o emanare restrizioni supplementari se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare e non consentirne più lo svolgimento (*cpv. 7*). I Cantoni informano l'UFSP in merito alle autorizzazioni rilasciate o revocate (*cpv. 8*).

L'articolo *6b quater* ha una durata limitata al 30 giugno (*cifra III cpv. 3*): dopo questa data non sarà più svolto alcun progetto pilota.

Art. 6b^{quinquies}

Per alcune caratteristiche importanti, le grandi fiere aperte al pubblico e quelle specializzate assomigliano ai grandi centri commerciali e di conseguenza non sono soggette al disciplinamento generale delle grandi manifestazioni (cfr. art. 6 cpv. 3). Il comportamento dei visitatori delle fiere è paragonabile a quello dei clienti dei centri

commerciali: entrano e successivamente non restano fermi in un luogo come spettatori, ma si spostano da un negozio o uno stand all'altro. Per il momento si applicano quindi le stesse prescrizioni come per altre strutture accessibili al pubblico, in particolare l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione (art. 4), che tenga conto delle prescrizioni di cui all'allegato 1. Quest'ultimo stabilisce tra l'altro l'obbligo di regolamentare i flussi di visitatori in modo da poter rispettare il distanziamento tra le persone (n. 3.4 dell'allegato 1).

Siccome le fiere presentano però anche alcune caratteristiche delle manifestazioni, in particolare un legame contenutistico e tematico, che esercita un effetto di attrazione su molte persone interessate a tale tema, per le grandi fiere a partire da 1000 persone è previsto un obbligo di autorizzazione (in caso di fiere di più giorni, il numero di visitatori si applica ai singoli giorni). Ciò consente agli organizzatori di beneficiare dello scudo protettivo secondo l'ordinanza COVID-19 eventi pubblici. I presupposti per l'autorizzazione sono identici a quelli per le grandi manifestazioni (cfr. il commento all'art. 6a cpv. 2, 4 e 5).

Come per i centri commerciali, il numero di visitatori non è soggetto a un limite massimo. La limitazione dell'accesso è dettata dal numero di metri quadrati disponibili per ogni persona presente. Sono considerate tutte le persone presenti e quindi non solo i visitatori, bensì anche gli espositori nonché il personale o gli aiutanti. Se a una fiera è prevista una limitazione dell'accesso alle persone vaccinate, guarite o risultate negative al test, il numero massimo di persone presenti è calcolato con la formula dei quattro metri quadrati per persona (*cpv. 2 lett. a incl. il rimando all'allegato 3 n. 3*); se non è prevista una limitazione dell'accesso, si applica la formula valevole per i negozi, ossia 10 metri quadrati per persona (*lett. b*).

Come in tutte le strutture accessibili al pubblico, anche alle fiere vige l'obbligo della mascherina secondo l'articolo 3b vigente (*lett. c*).

Se nell'ambito di una fiera specializzata o aperta al pubblico si svolge una manifestazione, a quest'ultima si applicano le prescrizioni specifiche per le manifestazioni; in particolare, per ogni manifestazione è richiesto un piano di protezione, che può essere integrato nel piano di protezione globale della fiera.

Articolo 6c

Secondo il *capoverso 1*, determinate manifestazioni non sottostanno ad alcuna limitazione del numero di persone secondo l'articolo 6 capoverso 1, tuttavia vige l'obbligo di un piano di protezione secondo l'articolo 4. Tra queste rientrano le assemblee degli organi legislativi federali, cantonali e comunali (p. es. Landsgemeinden, assemblee comunali, parlamenti cantonali e comunali, riunioni di commissioni), le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico (p. es. della chiesa nazionale) nonché le assemblee necessarie al funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007⁴ sullo Stato ospite (p. es. conferenze internazionali). Non sono considerati assemblee politiche gli eventi dei partiti.

Il *capoverso 2* contiene prescrizioni specifiche per le manifestazioni politiche e della società civile, cui non sono applicabili gli articoli 4-6. Anche il divieto di assembleamenti di cui all'articolo 3c non è applicabile (cfr. il commento all'art. 3c). Per manifestazioni politiche e della società civile si intendono le manifestazioni che servono alla formazione e all'espressione di opinioni politiche e sociali e si svolgono tipicamente

⁴ RS 192.12

nello spazio pubblico. Non vi rientrano ad esempio le riunioni di partiti e movimenti sociali, il deposito di iniziative popolari o referendum facoltativi, le sedute e le sessioni di organi legislativi, come le Landsgemeinden o le assemblee comunali, nonché i parlamenti cantonali e comunali; queste attività sono consentite alle condizioni di cui al capoverso 1 (ed eventualmente all'art. 7). Al fine di operare una distinzione tra le manifestazioni politiche e della società civile e le manifestazioni per la formazione dell'opinione politica (art. 6 cpv. 1 lett. b) si precisa quanto segue: le prime sono finalizzate a creare un effetto all'esterno e hanno luogo il più delle volte nello spazio pubblico o quantomeno in uno spazio accessibile pubblicamente (cortei e simili; p. es. sciopero per il clima, cortei del 1° maggio). Le seconde hanno generalmente luogo all'interno di strutture (padiglioni, sale) e hanno come scopo primario la formazione dell'opinione politica di ogni singola persona presente; l'effetto all'esterno su terzi non ricopre un ruolo centrale (p. es. assemblee di partiti e comitati, manifestazioni informative dei Comuni per cittadini relative a un progetto concreto in votazione, ecc.).

Dal momento che rivestono grande importanza dal punto di vista dei diritti fondamentali e del diritto costituzionale, le manifestazioni politiche sono disciplinate in modo particolare e vengono privilegiate, in quanto non devono adempiere tutti i requisiti richiesti per le altre manifestazioni.

Per le manifestazioni politiche non vige alcuna limitazione del numero di partecipanti. A questa liberalizzazione è associato l'obbligo per i partecipanti di portare una mascherina facciale. In questo modo è possibile garantire il diritto alla libertà di espressione partecipando a manifestazioni con la protezione necessaria. Secondo l'articolo 3b lettere a e b, all'obbligo di portare una mascherina facciale si applicano le stesse deroghe come nei trasporti pubblici (deroga per i bambini fino al compimento dei 12 anni e per motivi particolari, segnatamente di natura medica).

Per le manifestazioni non vi è alcun obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione. Lo svolgimento di manifestazioni sul suolo pubblico sottostà però al diritto cantonale: nell'ambito della valutazione della domanda di autorizzazione, l'autorità cantonale competente può pertanto imporre condizioni destinate anche a proteggere dal contagio, ad esempio in relazione al percorso previsto o all'esigenza di evitare strade strette o piazze troppo piccole.

Gli articoli 4-6 non sono applicabili neanche alla raccolta di firme per iniziative politiche o della società civile. Vigono regole analoghe a quelle per le manifestazioni politiche.

Il capoverso 3 disciplina l'interfaccia tra le grandi manifestazioni e le assemblee di enti politici, le manifestazioni politiche e della società civile nonché la raccolta di firme. Le prescrizioni per le grandi manifestazioni non sono applicabili a questi eventi, anche se sono presenti più di 1000 persone (p. es. a una manifestazione o a una Landsgemeinde). Non è richiesta alcuna autorizzazione ai sensi dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare e non vige né una limitazione dell'accesso per le persone partecipanti né alcun obbligo di risarcimento da parte della mano pubblica in caso di annullamento della manifestazione.

Articolo 6d

Capoverso 1: le attività presenziali con più di 50 persone negli istituti di formazione, segnatamente del livello terziario, sono vietate (*lett. a* in combinato disposto con il cpv. 2 lett. a). Tale disposizione comprende il settore universitario, la formazione professionale superiore e la formazione continua. Il termine di istituto di formazione è qui inteso

in senso ampio, perché per impedire i contagi occorre rinunciare all'insegnamento presenziale nel maggior numero possibile di tali istituti, in modo da ridurre i contatti che esso comporta e la mobilità che vi è associata. La stessa restrizione si applica anche nel caso delle offerte di formazione per il tempo libero, come per esempio corsi di cucina, di ceramica e di bricolage (salvo se tali attività sono una componente indispensabile di un corso di formazione che porta al conseguimento di un attestato o diploma riconosciuto e lo svolgimento sul posto è indispensabile; cfr. cpv. 2 lett. b). L'attività didattica vietata con più di 50 persone non è consentita nemmeno in un locale esterno o ricorrendo a strutture esterne (p. es. un hotel per congressi).

Secondo la *lettera b*, nei locali in cui si svolgono le attività presenziali ammesse può essere utilizzato al massimo un terzo della capienza. Si applica quanto segue:

- nei locali con posti a sedere fissati al suolo può essere occupato solo un terzo dei posti;
- se i partecipanti sono seduti in aule per seminari o corsi con disposizione dei posti a platea (non fissi) ed è rispettata la regola degli 1,5 metri di distanza, la condizione della limitazione a un terzo della capienza è ritenuta soddisfatta;
- nei corsi in cui i partecipanti si muovono liberamente nel locale, ogni persona deve disporre di 10 metri quadrati. Nei locali di meno di 30 metri quadrati, la superficie minima è di 6 metri quadrati per persona.

Queste indicazioni si basano sui numeri 3.1, 3.1^{bis} lettera f nonché 3.2 dell'allegato. Nella pratica è emerso che in caso di disposizione dei posti a platea, rispettando la regola degli 1,5 metri di distanza, l'occupazione di un'aula per corsi non supera un terzo della capienza massima. La disposizione a platea è adottata quale valore di riferimento, dal momento che di norma le aule delle scuole universitarie sono organizzate in questa forma.

Il *capoverso 2* definisce le attività presenziali con più di 50 persone negli istituti di formazione escluse dal divieto e dalle limitazioni della capienza:

- *lett. a*: sono escluse dal divieto anzitutto le attività didattiche e gli esami delle scuole dell'obbligo e delle scuole del livello secondario II. Rientrano tra gli esami di questi ordini scolastici anche gli esami scolastici e pratici finali e intermedi e i corsi interaziendali nell'ambito della formazione professionale di base, gli esami per il conseguimento della maturità professionale cantonale e federale, gli esami per il conseguimento della maturità federale, l'esame-passerella «maturità liceale – scuola universitaria professionale» (passerella 1) e l'esame complementare «maturità professionale o maturità specializzata – scuola universitaria» (passerella 2);
- *lett. b*: se è richiesta la presenza sul posto, secondo il *numero 1* possono svolgersi in presenza con più di 50 persone e senza dover rispettare le prescrizioni sulla capienza di cui al capoverso 1 lettera b anche altre attività rilevanti per la formazione. Si tratta anzitutto di attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione e che portano al conseguimento di un titolo regolamentato dallo Stato (livello secondario II, formazione professionale superiore, grado accademico). L'espressione «corso di formazione» comprende tanto la formazione continua quando la formazione formale e la formazione strutturata ai sensi dell'articolo 3 lettere a–c della legge federale sulla formazione continua (LFCo; RS 419.1).

L'insegnamento presenziale con più di 50 persone è ammesso anche per le

seguenti formazioni continue:

- formazioni continue che portano al conseguimento di certificati settoriali riconosciuti (titoli non formali rilasciati da un'organizzazione settoriale e spesso da un'organizzazione del mondo del lavoro, come p. es. il diploma di «collaboratrice sanitaria/collaboratore sanitario» della Croce Rossa Svizzera);
- formazioni continue che portano al conseguimento di altri diplomi e certificati in professioni e attività importanti per la sicurezza o la salute della popolazione (corsi di soccorritore o di salvataggio ecc.) o corsi necessari per lo svolgimento di tali professioni o attività, p. es. esercitazioni dei pompieri.

Anche qui, lo svolgimento dell'insegnamento presenziale con più di 50 persone presuppone che la presenza fisica sia assolutamente indispensabile (p. es. nel settore delle professioni infermieristiche o mediche) o che sia necessaria una ragionevole combinazione di insegnamento presenziale e a distanza per garantire il funzionamento dell'attività didattica e la qualità della formazione.

Inoltre, l'insegnamento presenziale con più di 50 persone è ammesso anche per le formazioni continue strutturate destinate a persone che, per mancanza di competenze di base (come mancanza di conoscenza di una lingua nazionale, mancanza di competenze digitali o impossibilità di accedere a un dispositivo connesso a Internet) non sono in grado di partecipare alle lezioni a distanza, per esempio corsi di formazione e offerte che servono ad acquisire competenze di base (art. 13 LFCo) e al soddisfacimento dei criteri d'integrazione (art. 58a della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrl; RS 142.20).

Sono invece vietate le attività presenziali con più di 50 persone nell'ambito della formazione informale ai sensi dell'articolo 3 lettera d LFCo, vale a dire dei corsi volti all'acquisizione di competenze al di fuori della formazione strutturata.

- Secondo il *numero 2*, possono svolgersi in presenza con più di 50 persone anche gli esami previsti nell'ambito dei corsi di cui al numero 1 (purché la presenza sul posto sia indispensabile). Si tratta ad esempio degli esami delle scuole universitarie, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche, delle scuole specializzate superiori e della formazione continua, ma riguarda anche gli esami nell'ambito della formazione professionale superiore (attestati federali di capacità e diplomi federali) e quelli per conseguire un attestato ufficiale.

In relazione ai disciplinamenti per bambini e giovani fino all'anno di nascita 2001 compreso sussiste in generale un obiettivo superiore di imporre a questa fascia d'età il minor numero possibile di limitazioni in vista del loro sviluppo (cfr. anche gli articoli 6e e 6f con riferimento ai bambini e ai giovani nati in questi anni). Anche dalle altre disposizioni dell'ordinanza non è possibile dedurre che le attività di bambini e giovani al di fuori della scuola dell'obbligo e in ambito sportivo o culturale debbano essere gestite in modo restrittivo. In questo contesto, per quanto riguarda le altre attività formative per bambini e giovani fino all'anno di nascita 2001 compreso, occorre sfruttare con generosità le possibilità di deroga previste per l'insegnamento presenziale. Per esempio deve essere possibile effettuare, se necessario anche con più di 50 persone, un

insegnamento religioso extrascolastico o, per esempio, un corso di disegno o di ceramica per questa fascia d'età, naturalmente rispettando l'obbligo del piano di protezione e della mascherina (per bambini/giovani dal compimento dei 12 anni).

Capoverso 3: al di fuori della scuola dell'obbligo vige l'obbligo di portare una mascherina facciale. Sono fatte salve le persone di cui all'articolo 3*b* capoverso 2 lettera b (*lett. a*) e le situazioni in cui portare la mascherina ostacola notevolmente lo svolgimento della lezione (*lett. b*; p. es. logopedia). Per quanto riguarda l'area della scuola accessibile al pubblico vige l'obbligo della mascherina secondo l'articolo 3*b*.

Articolo 6e

Il *capoverso 1* stabilisce le attività ammesse nel settore dello sport.

Lettera a: allo sport nelle scuole (livello secondario II compreso) e alle attività sportive extrascolastiche di bambini e giovani fino all'anno di nascita 2001 compreso non si applica praticamente alcuna restrizione, sono vietate unicamente le competizioni in presenza di pubblico. Sono ammesse anche le attività sportive scolastiche ed extrascolastiche in campi di vacanza, nonché le competizioni senza pubblico. Durante le attività consentite ai bambini e ai giovani fino all'anno di nascita 2001 compreso non vige l'obbligo della mascherina (cfr. art. 3*b* cpv. 2 lett. f). Le persone che si occupano dei bambini e dei giovani devono in linea di principio portare una mascherina, a meno che non rientrino in una delle deroghe di cui all'articolo 3*b* capoverso 2. Nelle situazioni in cui i giovani a partire dai 12 anni praticano sport assieme agli adulti, vige l'obbligo della mascherina anche per i giovani.

Lettera b: allo sport amatoriale praticato da adulti nati nel 2000 o prima si applica quanto segue: sono consentite le attività svolte individualmente o in gruppi fino a 15 persone (incluse le competizioni, ma senza pubblico). Sono comprese nel conteggio tutte le persone che fanno parte della manifestazione, compresi ad esempio gli arbitri per le competizioni. Occorre rispettare la limitazione della capienza dell'impianto (allegato 1 n. 3.1^{bis} lett. f: 10 metri quadrati per persona). Questa limitazione della capienza si applica anche agli impianti all'aperto. La pratica di uno sport in più gruppi di 15 persone è ammessa, se i gruppi sono chiaramente separati e non si mescolano. Ciò vale anche per le gare di corsa a cui partecipano atleti individuali: non è consentito far partire su una pista più di 15 atleti individuali contemporaneamente. Un'opzione alternativa sono le competizioni virtuali: la competizione in sé si svolge su Internet. Sul terreno tutto è organizzato in modo che siano presenti contemporaneamente al massimo 15 persone. La partenza e il traguardo sono predefiniti, ma l'organizzazione prevede partenze individuali. Oppure non appena un gruppo di partecipanti ha finito e lasciato il terreno, si può procedere a una «nuova» manifestazione con il gruppo successivo. Sono inoltre possibili competizioni in cui gli atleti partono nello stesso momento, ma non nello stesso luogo, ad esempio con un'app sullo smartphone, che misura la distanza percorsa e il tempo e confronta poi i dati con quelli degli altri atleti, che hanno completato un percorso equivalente, ma diverso.

All'aperto bisogna portare la mascherina o mantenere la distanza obbligatoria di 1,5 metri. Nei luoghi chiusi, in linea di principio bisogna sia portare la mascherina sia rispettare il distanziamento. Il ballo di coppia è consentito con la mascherina, ma solo con partner conviventi (cfr. n. 3.5 dell'allegato 1 in merito ai casi in cui il distanziamento non deve essere rispettato) e se non è previsto alcun cambio di partner. Per le attività che non consentono l'uso della mascherina sono previste deroghe a severe condizioni

quadro: bisogna garantire che ogni persona disponga di una superficie sufficientemente ampia per uso esclusivo (25 metri quadrati per le attività che richiedono uno sforzo fisico, 15 metri quadrati per quelle che non richiedono uno sforzo fisico, n. 3.1^{qua-ter} dell'allegato) e – se qualcuno si allena senza la mascherina – nello stesso locale possono essere presenti al massimo 15 persone. Nei luoghi chiusi gli sport di contatto restano vietati. Le partite di doppio nel tennis sono considerate sport in cui il distanziamento è rispettato. Nelle strutture al coperto sono ammesse con la mascherina. In generale si raccomanda di praticare sport all'aperto. Altri commenti sui singoli sport figurano nei commenti al numero 3.1^{quater} dell'allegato 1.

Lettera c: sono consentiti gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale che si allenano individualmente, in gruppi fino a 15 persone oppure in squadre di competizione a composizione stabile. L'appartenenza ai quadri nazionali o regionali è stabilita dalla relativa federazione sportiva affiliata a Swiss Olympic. Se in una federazione sportiva il concetto di quadri non è definito in modo esaustivo, per atleti di punta s'intendono le persone selezionate regolarmente dalla relativa federazione nazionale per la partecipazione a competizioni internazionali nella propria disciplina e categoria. È compresa anche la Talent Card nazionale o regionale di Swiss Olympic; così l'ordinanza stessa definisce chiaramente quali sono i futuri atleti di punta che sono autorizzati ad allenarsi. Le competizioni in presenza di pubblico sono ammesse; si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 6 capoverso 1^{bis}.

Lettera d: sono consentiti gli allenamenti e le competizioni di squadre che fanno parte di una lega con attività professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale. Per definire la lega si può fare riferimento alla classificazione delle leghe prevista all'articolo 12b della legge COVID-19 (RS 818.102) in vista di eventuali contributi a fondo perso. Questa non va tuttavia intesa come una classificazione esaustiva nel presente contesto. Analogamente alla lettera c, anche la lettera d mira a consentire allo sport di squadra di punta di portare avanti le sue attività. La professionalità non si orienta quindi esclusivamente all'economicità dell'attività sportiva, ma include anche altri fattori, come ad esempio l'impostazione dell'allenamento, la professionalità dello staff di allenatori, il numero di ore settimanali di allenamento ecc. Le federazioni sportive possono esprimere una valutazione in proposito. Le competizioni in presenza di pubblico sono ammesse; si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 6 capoverso 1^{bis}.

Ai fini della parità di genere, la stessa normativa si applica alle leghe dell'altro sesso, indipendentemente dalla professionalità.

Nel settore dello sport giovanile è prevista una deroga per tutte le leghe nazionali giovanili, parallelamente all'ampliamento dello sport di punta giovanile alla lettera c. Nello sport di squadra, non tutti i giocatori sono in possesso di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic. È tuttavia evidente che anche questi giovani talenti sono sulla strada verso lo sport di punta.

Come tutte le strutture pubbliche, anche quelle sportive devono elaborare e attuare un piano di protezione (art. 4). In proposito si applicano le limitazioni della capienza secondo l'allegato numero 3.1^{ter}. Nel piano di protezione occorre prestare particolare attenzione ad esempio allo scaglionamento delle singole persone o dei singoli gruppi all'interno dell'impianto sportivo (segnatamente negli spogliatoi), alla loro entrata e uscita dall'impianto o alla pulizia dell'impianto tra un gruppo e l'altro. I gestori degli impianti devono anche assicurare la sorveglianza e il controllo del rispetto dei piani di

protezione. I piani di protezione dovranno inoltre prevedere provvedimenti che limitino rigorosamente o vietino l'accesso alle docce.

Capoverso 2: le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b sono eccettuate dall'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo articolo 4. Oltre questo limite sono responsabili del piano di protezione gli organizzatori (in genere le associazioni).

Articolo 6f

In vista della riapertura dei musei, delle biblioteche e degli archivi, il *capoverso 1* stabilisce che a queste strutture si applica – come già nell'ottobre 2020 – unicamente l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4.

Capoverso 2: nel settore della cultura sono ammesse attività solo nel rispetto di determinate prescrizioni. È inclusa anche l'utilizzazione delle necessarie strutture. Nel settore non professionale valgono le stesse restrizioni previste per lo sport. Sono ammesse le seguenti attività:

Lettera a: le attività di bambini e giovani fino all'anno di nascita 2001 compreso: analogamente a quanto previsto per gli istituti di formazione e il settore sportivo (art. 6e) non è prevista quasi nessuna limitazione. Sono così possibili senza restrizioni specifiche le prove di band e di orchestre anche per i giovani nati in questi anni, così come i concerti (solo senza pubblico) o le lezioni con strumenti musicali dispensate a bambini in scuole di musica;

Lettera b: le attività individuali di persone a partire dall'anno di nascita 2000 (p. es. suonare in sale prove);

Lettera c: le attività nei luoghi chiusi in gruppi fino a 15 persone a partire dall'anno di nascita 2000, se viene portata la mascherina facciale e se è rispettata la distanza obbligatoria. È consentito ad esempio lo svolgimento delle prove di band, ma anche quelle di cori con la mascherina. Come nello sport, per le attività nelle quali non è possibile portare la mascherina sono previste deroghe, con severe prescrizioni sul distanziamento (cfr. le prescrizioni nel settore dello sport e l'allegato 1 n. 3.1^{ter}). I divieti nell'ambito del canto in comune sono stati abrogati il 19 aprile 2021. Le attività menzionate possono essere svolte in locali grandi con una buona aerazione;

Lettera d: per le attività all'aperto il limite è a un massimo di 15 persone, come nello sport. In questo caso, come per le attività culturali nei luoghi chiusi, si tratta di persone che svolgono esse stesse attività culturali, per esempio prove di un gruppo filodrammatico in un teatro o all'aperto, non però dei visitatori di manifestazioni culturali. Anche la disposizione analoga nello sport (max. 15 persone, all'aperto) riguarda la pratica sportiva, non la partecipazione a eventi sportivi come spettatori. Con il disciplinamento delle attività culturali all'aperto possono provare nella foresta o in altri luoghi in assenza di pubblico le band di dimensioni maggiori, le bande musicali di strumenti a fiato o i gruppi teatrali fino a 15 persone, anche senza mascherina e senza le severe prescrizioni sul distanziamento applicabili nei luoghi chiusi (anche qui per analogia allo sport all'aperto, che può essere praticato in gruppi fino a 15 persone, vige l'obbligo della mascherina o la normale distanza di 1,5 metri).

Nel settore professionale si applica quanto segue (*cpv. 3*): sono vietate unicamente le esibizioni di cori in presenza di pubblico (*lett. a*). Le prove e le esibizioni di artisti o corpi di artisti sono ammesse a condizione che venga elaborato e attuato un piano di

protezione (*lett. b*). Sono ammesse anche le esibizioni in presenza di pubblico; si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 6 capoverso 1^{bis}.

È considerata professionale un'attività che contribuisce almeno in parte al reddito da attività lucrativa (ed è indicata come tale anche nella dichiarazione fiscale, con esclusione, quindi, degli importi di modesta entità e non dichiarati corrisposti «brevi manu»). Perlopiù l'attività sarà supportata anche da una formazione di base specialistica o di altro genere.

Se l'attività professionale prevede la partecipazione di non professionisti, ad esempio in corsi didattici, devono essere rispettate anche le disposizioni concernenti il settore non professionale.

Capoverso 4: le manifestazioni in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 2 lettera a sono esentate dall'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4 (piano di protezione).

Articolo 6g

Nell'ambito del trattamento privilegiato delle attività dei bambini e dei giovani sono ora menzionate espressamente tra le attività ammesse anche quelle delle organizzazioni o delle istituzioni di animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù. Con questa espressione s'intendono i centri di animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù nei Cantoni e nei Comuni. Finora le loro attività erano ammesse solo nella misura in cui potevano essere classificate come attività di consulenza sociale o nei settori della cultura e dello sport. La presente disposizione stabilisce le condizioni quadro:

- sono trattate in modo privilegiato, come nei settori dello sport e della cultura, le attività destinate a bambini e giovani nati nel 2001 o dopo (*lett. a*),
- le attività devono essere gestite da un esperto (*lett. b*),
- nel piano di protezione devono essere definite le attività ammesse e il numero massimo consentito di bambini e giovani presenti. Le manifestazioni di ballo e la distribuzione di cibi e bevande sono vietate (*lett. c*). Quest'ultimo divieto va visto nel contesto delle regole vigenti nel settore della ristorazione e si applica unicamente ai luoghi chiusi. La distribuzione di un piccolo snack (merenda) nel singolo caso non è però vietata, se i bambini arrivano nella struttura dopo la scuola senza aver fatto merenda; scopo del divieto è evitare che l'animazione socioculturale della gioventù possa dare adito a offerte di ristorazione vietate.

A queste condizioni non si applicano limitazioni del numero di persone presenti, analogamente al settore della formazione. In linea di principio, per le attività consentite nei luoghi chiusi accessibili al pubblico ai bambini e ai giovani a partire dai 12 anni, ad esempio per un pomeriggio di giochi in un'istituzione di animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù, va portata la mascherina. Occorre prevedere nel piano di protezione le attività per le quali deve essere portata la mascherina e quelle per le quali vi si può rinunciare.

Articolo 7

L'obbligo di proporzionalità impone di consentire alle autorità di esecuzione di esaminare i singoli casi per determinate situazioni. L'autorità cantonale competente può pertanto autorizzare deroghe ai divieti o agli obblighi di cui agli articoli 4 capoversi 2–

4 nonché 6 e 6c–6f se lo impongono interessi pubblici preponderanti (*lett. a*), per esempio in caso di manifestazioni essenziali per il Cantone, quali le celebrazioni nell'ambito della Festa nazionale. Sono però pensabili anche altre situazioni nel settore delle tradizioni culturali. Di norma, il requisito dell'interesse pubblico preponderante escluderà la possibilità di organizzare manifestazioni private con agevolazioni. Considerando da un lato gli allentamenti e le possibilità di svolgimento già vigenti in virtù della presente ordinanza e dall'altro la responsabilità dei Cantoni per quanto riguarda la fattibilità ad esempio del tracciamento dei contatti è presumibile che il numero di autorizzazioni derogatorie sarà contenuto. Le disposizioni concernenti le grandi manifestazioni contengono in parte prescrizioni sull'entità dello scostamento dalle prescrizioni del diritto federale consentito alle autorità cantonali per il rilascio delle autorizzazioni (p. es. art. 6b cpv. 2, 6b^{bis} lett. c). Non devono essere possibili ulteriori agevolazioni, per cui nella presente disposizione gli articoli concernenti le grandi manifestazioni e le grandi fiere specializzate e aperte al pubblico sono esclusi dalle disposizioni che ammettono deroghe cantonali.

La *lettera a^{bis}* contiene, come ulteriore condizione, un rimando agli indicatori rilevanti relativi alla situazione epidemiologica.

Gli organizzatori o i gestori devono inoltre presentare un piano di protezione che comprenda i provvedimenti specifici per prevenire i contagi e interrompere le catene di trasmissione (*lett. b*). Tra questi rientra ad esempio l'obbligo di tenere conto degli spazi disponibili: per quanto possibile occorre utilizzare locali più grandi per offrire più spazio ai presenti. Anche l'allestimento di percorsi adeguati per i flussi di persone può limitare il rischio di trasmissione. Inoltre occorre tenere conto, per esempio, di un eventuale svolgimento della manifestazione al chiuso o all'aperto. Infine occorre tenere conto delle attività dei presenti (contatti stretti, rispetto della distanza prescritta in un'attività concreta).

Articolo 8

Se i Cantoni hanno in ogni caso la facoltà di ordinare in singoli casi provvedimenti di polizia sanitaria rivolti alla collettività (p. es. la chiusura di una scuola, di un albergo o di un'altra struttura), in linea con la loro responsabilità nella situazione particolare i Cantoni devono anche poter ordinare provvedimenti conformemente all'articolo 40 LEp, che vadano oltre singole strutture e manifestazioni, ma pur sempre limitati a livello regionale o locale. Può trattarsi di prescrizioni sull'esercizio di strutture oppure del divieto o di una limitazione di accedere o uscire da determinati edifici o territori o di svolgere determinate attività, ma anche dell'imposizione di regole di comportamento nei confronti della popolazione o di privati. Per valutarne l'idoneità occorre inoltre tener conto della mobilità della popolazione, dell'interconnessione delle attività economiche, delle ripercussioni sulle regioni ed eventualmente sui Cantoni limitrofi e della situazione dell'approvvigionamento. Il capoverso 1 definisce le condizioni alle quali è richiesto un intervento dei Cantoni, ossia le circostanze in cui devono essere adottati provvedimenti supplementari cantonali in aggiunta a quelli di base della Confederazione previsti dalla presente ordinanza. L'elenco degli indicatori non è esaustivo, e quindi si possono considerare anche altri aspetti (p. es. focolai locali e regionali o correlazioni intercantionali; un altro aspetto importante è quello del livello attuale di casi e valori o le dinamiche osservate o previste nell'andamento dell'epidemia).

Il riferimento al *capoverso 2* specifica con valore dichiarativo che l'esercizio di diritti fondamentali di importanza cruciale deve essere garantito anche nel contesto della lotta alla pandemia.

Ai fini del coordinamento e della concertazione, il Cantone deve preliminarmente sentire l'UFSP e successivamente informarlo dei provvedimenti presi. In questo modo l'UFSP può adempiere il suo obbligo di coordinamento secondo l'articolo 77 *capoverso 2* LEp (*cpv. 3*).

Articolo 9

Questo articolo fornisce ai servizi cantonali, per principio responsabili dell'esecuzione (cfr. art. 2), le competenze necessarie per poter controllare il rispetto dei provvedimenti di cui agli articoli 4-6. Il *capoverso 1* stabilisce che i gestori e gli organizzatori devono presentare, su richiesta, il loro piano di protezione all'autorità competente (*lett. a*) e concedere alle autorità l'accesso alle strutture e alle manifestazioni (*lett. b*).

Capoverso 1^{bis}: data l'importanza del rispetto dei piani di protezione nella lotta all'epidemia, questa disposizione prescrive espressamente alle competenti autorità cantonali di controllarlo regolarmente (cfr. anche la pertinente direttiva dell'UFSP di dicembre 2020).

Considerando il principio di proporzionalità, il *capoverso 2* stabilisce che, se non è disponibile o non è attuato un piano di protezione adeguato, le autorità competenti devono prendere opportuni provvedimenti. Possono ad esempio pronunciare un'ingiunzione o un ammonimento o fissare un termine entro il quale regolarizzare la situazione. Quale misura estrema possono però anche ordinare la chiusura immediata della struttura. Se si tratta di aziende e strutture che devono attuare la protezione della salute ai sensi dell'articolo 6 della legge sul lavoro, la competenza per i controlli e un'eventuale chiusura spetta agli ispettorati del lavoro cantonali. Per tutte le altre strutture le competenze devono essere stabilite dai Cantoni (polizia del commercio, ufficio del medico cantonale ecc.). Non è richiesto che il piano di protezione sia previamente sottoposto all'UFSP o all'autorità cantonale competente.

2.4 Provvedimenti di protezione dei lavoratori (sezione 4)

Articolo 10

Secondo il *capoverso 1*, il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento. Questa prescrizione concretizza l'obbligo del datore di lavoro di prendere tutti i provvedimenti necessari e adeguati a tutela della salute dei lavoratori (art. 6 della legge del 13 marzo 1964⁵ sul lavoro, LL).

Secondo il *capoverso 1^{bis}*, per garantire la protezione dei lavoratori, nei luoghi chiusi vige l'obbligo della mascherina se sono presenti più persone. Questo vale anche per i veicoli. Una maggiore distanza tra le postazioni di lavoro nello stesso locale non è più sufficiente.

L'obbligo della mascherina non vige nelle seguenti situazioni:

⁵ RS 822.11

- le attività per le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività, non può essere portata una mascherina;
- le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali.

L'inasprimento dell'obbligo della mascherina in ambito lavorativo ha delle ripercussioni sulle assemblee degli organi legislativi federali, cantonali e comunali nonché le riunioni degli organi esecutivi (compreso il Consiglio federale): se a queste assemblee e riunioni sono presenti lavoratori (p. es. traduttori, segretari, membri dell'amministrazione), vige l'obbligo della mascherina per tutti i presenti. Come finora è prevista una deroga per gli oratori. Lo stesso vale per le riunioni dei magistrati.

Secondo il *capoverso 2*, i datori di lavoro devono prendere ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate o l'uso di mascherine all'esterno. Il principio STOP comprende i seguenti punti:

- sostituzione: le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono sostituite da altre mansioni;
- misure tecniche e organizzative: grazie ad appositi accorgimenti, le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono svolte in una forma diversa (p. es. contatti solo per via elettronica, mai diretti, con i clienti) oppure sono adottati provvedimenti di protezione (disinfettanti ecc.);
- misure di protezione individuale: misure di questo tipo possono essere adottate in particolare nelle strutture del sistema sanitario, i cui dipendenti sono avvezzi all'uso di dispositivi di protezione individuale.

Siccome non serve a proteggere i lavoratori, la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 5 non può essere annoverata tra i provvedimenti consentiti in ambito lavorativo. È invece consentito – conformemente al principio STOP e come stabilito al *capoverso 2* – formare squadre fisse separate. Il ricorso mirato a questo provvedimento in situazione idonee porta a un risultato paragonabile a quello dell'articolo 5.

Il *capoverso 3* sancisce – tenendo conto del principio di proporzionalità – l'obbligo del datore di lavoro di ordinare l'adempimento degli obblighi lavorativi da casa (telelavoro). Nella misura in cui ciò sia possibile per la natura dell'attività e attuabile senza un onere sproporzionato, i datori di lavoro devono adottare provvedimenti organizzativi e tecnici idonei per consentire il telelavoro. Tali provvedimenti, ad esempio in ambito di hardware e software informatici (inclusi l'accesso ai dati e la sicurezza dei dati), dovranno essere attuati se è possibile realizzarli con un onere proporzionato e se a casa sono date le condizioni infrastrutturali e spaziali di base. Nei casi in cui è ordinato il telelavoro in virtù della presente disposizione, il datore di lavoro non è però tenuto a versare al lavoratore alcun rimborso spese (spese di elettricità, contributo all'affitto o simili), tanto più che si tratta di un provvedimento temporaneo.

Il *capoverso 4* stabilisce che, per proteggere i lavoratori particolarmente a rischio, si applica inoltre l'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020.

Articolo 11

Questo articolo attribuisce alle autorità esecutive competenti (secondo il *cpv. 1* le autorità di esecuzione della LL e della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni) le competenze necessarie per poter verificare il rispetto dei

provvedimenti di cui all'articolo 10. Le autorità possono effettuare controlli in ogni momento (cpv. 2) e i datori di lavoro devono garantire loro l'accesso ai locali e ai luoghi (cpv. 3).

2.5 Obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria (sezione 5)

Articolo 12

Nell'ordinanza deve essere introdotto anche un obbligo di notifica nel settore dell'assistenza sanitaria. I Cantoni devono essere segnatamente tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato il numero totale e l'occupazione dei posti letto, in particolare dei posti letto ospedalieri destinati alla COVID-19, nonché dei posti letto ospedalieri di cure intense. Va notificato anche il numero dei degenti malati di COVID-19. Con questa disposizione si intende unificare e precisare il flusso di informazioni dai Cantoni alla Confederazione. Queste informazioni sono di importanza centrale per la valutazione della situazione, nonché per l'attuazione dei provvedimenti.

2.6 Disposizioni penali (sezione 6) (modifica del 27 gennaio 2021, in vigore dal 1° febbraio 2021)

Le infrazioni contro provvedimenti presi nei confronti della popolazione (ai sensi dell'art. 40 della legge sulle epidemie LEp; RS 818.101) sono punibili penalmente in quanto reati di contravvenzione già secondo l'articolo 83 capoverso 1 lettera j LEp. Nella sua formulazione questa disposizione fa tuttavia riferimento solo a provvedimenti dei Cantoni, sebbene dall'articolo 6 capoverso 3 LEp (situazione particolare) risulti che la Confederazione ha la competenza di ordinare simili provvedimenti. Sulla base delle spiegazioni in merito riportate nel messaggio (FF 2011 335), si deve presumere che tale disposizione renda punibili penalmente anche le violazioni dei provvedimenti ordinati dalla Confederazione nell'ambito della situazione particolare (cfr. in merito l'ordinanza COVID-19 situazione particolare). Contro tale assunzione si può addurre che, per motivi di chiarezza del diritto, sarebbe auspicabile una regolamentazione esplicita dei reati a livello di ordinanza. Appare pertanto sensato fornire un chiarimento nell'ordinanza, anche qualora dall'interpretazione risulti che anche le infrazioni dei provvedimenti ordinati dalla Confederazione sono punibili secondo l'articolo 83 capoverso 1 lettera j in combinato disposto con gli articoli 40 e 6 LEp. La regolamentazione esplicita tiene infatti conto anche del principio secondo cui i reati devono essere formulati in modo chiaro ai sensi dell'articolo 1 del Codice penale (CP; RS 311.0).

- *lett. a:* le violazioni di obblighi da parte di gestori di strutture accessibili al pubblico nonché di organizzatori di manifestazioni nonché l'elaborazione o l'attuazione insufficiente o carente di piani di protezione (cfr. art. 4 cpv. 1 e 2) e le violazioni di altre prescrizioni (art. 5a, 5d cpv. 1, 6 capoverso 1^{bis} lettere b–d, 6b capoverso 1, 6b^{bis} capoverso 1 lettera e, 6b^{quater} capoversi 3 e 6, 6b^{quinqüies} capoverso 2 lettere a e b e 6d–6g) sono punibili, anche se commesse per negligenza.
- *lett. b:* l'esperienza acquisita nella raccolta di dati di contatto rilevati come parte integrante di piani di protezione secondo l'articolo 5 mostra che tali dati sono talvolta utilizzati per scopi diversi da quelli previsti. Poiché un tale utilizzo inopportuno non rientra in nessuna disposizione penale del codice penale e spesso

nemmeno in quelle della legge sulla protezione dei dati (RS 235.1), appare opportuno introdurre una norma penale specifica. La violazione di questa norma penale può essere compiuta intenzionalmente o per negligenza;

- *lett. d:* lo svolgimento di una manifestazione con più persone del consentito è punibile. Poiché sono punibili sia l'organizzazione e lo svolgimento, sia la partecipazione a una manifestazione con più persone del consentito, viene riportata anche la partecipazione. Le due azioni hanno gravità differente; pertanto, nell'allegato dell'ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD; RS 314.11) è previsto per esse un ammontare della multa diverso (pos. 16001 e 16002);
- *lett. e:* lo svolgimento di fiere vietate nei luoghi chiusi è punibile (art. 13 lett. c); appare possibile la sola violazione intenzionale;
- *lett. e^{bis}:* lo svolgimento intenzionale di una grande manifestazione di cui all'articolo 6a capoverso 1 oppure di una grande fiera specialistica o una grande fiera aperta al pubblico di cui all'articolo 6b^{quinquies} capoverso 1 senza essere in possesso dell'autorizzazione necessaria o in deroga al piano di protezione autorizzato è punibile;
- *lett. f:* con questa norma si precisa che è punibile non indossare la mascherina facciale nei mezzi pubblici (art. 3a) e nelle aree di attesa e nei settori di accesso nonché nei luoghi chiusi e nelle aree esterne di strutture ed esercizi accessibili al pubblico (art. 3b cpv. 1). Con l'aggiunta di questo reato nell'allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari, l'importo massimo ammesso di una multa (10 000 franchi; art. 106 cpv. 1 CP) è di fatto ridotto all'importo della multa di 100 franchi (pos. 16003) ivi previsto. Per contro, vengono rese punibili con multa anche le violazioni dell'obbligo di indossare la mascherina compiute per negligenza. Non sono punibili le violazioni dell'obbligo di indossare la mascherina nello spazio pubblico (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b LMD);
- *lett. g:* gli assembramenti nello spazio pubblico di un numero di persone maggiore rispetto al massimo consentito (dal 1° marzo 2021: 15 persone) erano già sanzionate con una multa disciplinare (cfr. art. 10f cpv. 3 lett. a ordinanza 2 COVID-19 [RS 818.101.24, RU 2020, 773]) durante la situazione straordinaria nei mesi da marzo a giugno 2020. Questa possibilità sussiste anche attualmente, anche se le autorità competenti applicheranno una prassi di esecuzione oculata, come accaduto sinora. Inoltre saranno puniti con la multa solo i superamenti del numero massimo compiuti intenzionalmente. Si deve presumere intenzionalità nell'atto nei casi in cui l'assembramento di persone non si scioglie nonostante l'intimazione della polizia. I Cantoni sono inoltre liberi di prescrivere un numero massimo di persone inferiore (cfr. art. 40 LEp); se lo fanno, la violazione di tale prescrizione cantonale è anch'essa punibile. Per tenere conto di eventuali prescrizioni cantonali, si rimanda all'art. 8 cpv. 1 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare, nel quale si precisa la competenza dei Cantoni secondo l'articolo 40 LEp;
- *lett. h:* le violazioni dell'obbligo di stare seduti commesse da ospiti di ristoranti e bar nonché da visitatori di una manifestazione pubblica devono poter essere sanzionate, per quanto appaia adeguata la punibilità dei soli atti intenzionali per ragioni di praticabilità. In ragione della specifica sorveglianza sull'esecuzione vigente sul lavoro, le violazioni dell'obbligo di stare seduti nelle mense aziendali (cfr. art. 5a cpv. 2 lett. b punto 1 ordinanza COVID-19 situazione particolare) non prevedono specificamente delle pene. Eventuali infrazioni dei gestori contro le

prescrizioni relative nel settore della ristorazione sono incluse nell'articolo 13 lettera a;

- *lett. i*: le manifestazioni e le raccolte di firme (cfr. a riguardo le spiegazioni dell'art. 6c) sono escluse dal divieto per le manifestazioni nonché dall'obbligo di elaborare un piano di protezione; vige tuttavia l'obbligo della mascherina, fatte salve le eccezioni valide anche per le strutture e gli esercizi pubblici (art. 3b cpv. 2 lett. a e b). Il rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina in quanto misura di protezione centrale deve essere garantito con una norma penale; come per le violazioni secondo la lettera d, è punibile anche il compimento dell'atto per negligenza.

Singole infrazioni possono essere punite con una multa disciplinare; Le relative prescrizioni figurano ai numeri 16001–16007 dell'allegato 2 dell'ordinanza concernente le multe disciplinari⁶ (OMD).

Art. 13a

Negli allegati 1–3 sono stabilite precisazioni per piani e misure di protezione. Secondo la presente disposizione, l'aggiornamento di questi allegati spetta al DFI. Per l'allegato 1 (piani di protezione) l'aggiornamento avviene come finora d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (cfr. l'art. 4 cpv. 3 vigente finora), per l'allegato 2 (vaccini che consentono l'accesso alle manifestazioni) dopo aver sentito la Commissione federale per le vaccinazioni.

⁶ RS 314.11

Allegato 1 / prescrizioni relative ai piani di protezione

1 In generale

Numero 1.1

Quale principio, l'allegato stabilisce dapprima che quando non è rispettata una distanza di 1,5 metri per oltre 15 minuti aumenta il rischio di contagio (cfr. n. 3.1 e 4.1). Come tutti i principi, anche questo ha le sue eccezioni e si applica pertanto solo alle situazioni non può essere presa nessun'altra misura di protezione (in particolare la mascherina facciale o una barriera). Inoltre il rischio di contagio non è sempre lo stesso: negli ambienti chiusi, ad esempio, a parità di distanza e di durata è superiore che all'aria aperta e nei locali scarsamente arieggiati è superiore che in quelli ben arieggiati. Questo principio va tuttavia ribadito quale punto di partenza per tutte le prescrizioni relative ai piani di protezione che seguono.

Numero 1.2

Il piano di protezione rappresenta lo strumento fondamentale per combattere il coronavirus nelle strutture e alle manifestazioni accessibili al pubblico. È pertanto cruciale che i gestori e gli organizzatori si attengano a quanto segue:

- la scelta dei provvedimenti da applicare tra quelli prescritti dalla presente ordinanza deve sempre essere operata in modo da garantire una protezione efficace delle persone presenti nella singola struttura e alla singola manifestazione; occorre pertanto privilegiare il rispetto della norma sul distanziamento e l'attuazione di misure di protezione (mascherine facciali, limitazione delle entrate), salvo motivi contrari (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. a, b e c);
- la scelta deve tener conto dell'attuabilità dei provvedimenti nella struttura o nella manifestazione concreta;
- la protezione da garantire si estende sia al pubblico (ospiti, visitatori e partecipanti) sia alle persone che lavorano nella struttura (segnatamente lavoratori);
- occorre prevedere provvedimenti adeguati per i singoli settori o gruppi di persone: anche in caso di registrazione dei dati di contatto occorre ad esempio provvedere, conformemente al principio di precauzione, a mantenere piccoli o a circoscrivere il più possibile i gruppi di persone a stretto contatto e a escludere un rimescolamento, attuando le norme sul distanziamento nei corridoi e nei servizi igienici.

L'organizzatore è tenuto a definire il perimetro o lo spazio della manifestazione nel piano di protezione. Questo comprende, da un lato, tutti i settori sottoposti a limitazioni d'accesso.

La responsabilità per la concezione e l'attuazione del piano di protezione spetta al gestore o all'organizzatore.

Numero 1.3

L'indicazione dei motivi (tipo di attività, circostanze locali) deve consentire di giustificare la registrazione dei dati di contatto in modo plausibile per le autorità esecutive cantonali. Di norma non sono necessarie indicazioni economiche o considerazioni dettagliate sui costi.

Numero 1.4

L'informazione mirata del pubblico è una condizione essenziale per poter garantire l'attuazione dei provvedimenti. Le modalità d'informazione sono decise dal gestore o dall'organizzatore. In ogni caso è utile sfruttare il materiale informativo messo a disposizione dall'UFSP.

2 Igiene

Le misure d'igiene menzionate, segnatamente la predisposizione di possibilità per lavarsi le mani, la periodicità della pulizia delle superfici di contatto ecc., devono essere adattate alle caratteristiche concrete della struttura o della manifestazione.

3 Distanziamento

Numeri 3.1 e 3.3

La distanza minima da rispettare è di 1,5 metri (n. 3.1). Si tratta della «distanza obbligatoria» ai sensi della presente ordinanza e dell'allegato e quindi in particolare anche della distanza che deve essere rispettata tra i gruppi di ospiti seduti ai singoli tavoli nel settore della ristorazione (mense aziendali, ristoranti di alberghi) (cfr. n. 3.3).

Numero 3.1^{bis}

L'accesso a settori chiusi e settori esterni accessibili al pubblico di strutture e a manifestazioni è limitato come segue:

- *lettera a*: nei negozi con una superficie di vendita fino a 40 metri quadrati non possono essere presenti più di 3 clienti;
- *lettera b*: ai negozi con una superficie di vendita superiore a 40 metri quadrati che conseguono almeno due terzi del loro fatturato con la vendita di generi alimentari si applica quanto segue:
 - 10 metri quadrati per cliente,
 - sono tuttavia ammessi almeno 5 clienti.
- *lettera c*: ai negozi con una superficie di vendita superiore a 40 metri quadrati che conseguono meno dei due terzi del loro fatturato con la vendita di generi alimentari si applica quanto segue:
 - nei negozi con una superficie di vendita di 41–500 metri quadrati:
 - i. 10 metri quadrati per cliente,
 - ii. sono tuttavia ammessi almeno 5 clienti,
 - nei negozi con una superficie di vendita di 501–1500 metri quadrati:
 - i. 15 metri quadrati per cliente,
 - ii. sono tuttavia ammessi almeno 50 clienti,
 - nei negozi con una superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati:

- i. 25 metri quadrati per cliente,
- ii. sono tuttavia ammessi almeno 100 clienti.

Per superficie di vendita si intende la superficie lorda liberamente accessibile ai clienti (ossia compresi gli scaffali e gli espositori).

- *Lettera d:* nei centri commerciali si tratta di evitare, nei settori di accesso e fuori dai negozi, assembramenti che impediscano il distanziamento. La lettera d stabilisce quindi che, nei centri commerciali con una superficie di vendita complessiva (somma delle superfici di vendita di tutti i negozi all'interno del centro) superiore a 10 000 metri quadrati, il numero complessivo di persone presenti non può eccedere la somma del numero di clienti consentito nei singoli negozi aperti (secondo le prescrizioni di cui alle lettere a–c). Per centro commerciale s'intendono le strutture comprendenti luoghi chiusi di accesso ai negozi e di permanenza davanti a essi ed eventuali altre attività.
- *Lettera f:* in altre strutture che non sono negozi con una superficie superiore a 30 metri quadrati, in presenza di più persone deve essere a disposizione una superficie di almeno 10 metri quadrati per persona; sono però consentite almeno 5 persone. Per le piccole strutture con una superficie fino a 30 metri quadrati, la superficie minima per persona deve essere di 6 metri quadrati. Queste prescrizioni non valgono per le attività sportive e culturali con bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, né per quelle di organizzazioni e istituzioni di animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù (cfr. il privilegio accordato a questi anni di nascita e le corrispondenti prescrizioni negli art. 6e-6g). Se nelle strutture (ad esempio in un museo o in un centro fitness) sono presenti, oltre ai bambini, ai giovani e alle persone che si occupano di loro, anche adulti nati nel 2000 o prima, bisogna contare anche i bambini e i giovani.
- *Lettera g:* nelle file di sedie o nei posti a sedere ordinati in modo analogo, segnatamente nelle chiese, per calcolare la limitazione della capienza si applica la seguente formula: può essere occupato soltanto un posto su due o posti a sedere con una distanza equivalente.

Numero 3.1^{ter}

Alle attività culturali in luoghi chiusi di cui all'articolo 6f capoverso 2 lettera c senza la mascherina si applica quanto segue.

Lettere a e b: bisogna garantire che ogni persona disponga di una superficie sufficientemente ampia per uso esclusivo (25 metri quadrati per attività come cantare, suonare strumenti a fiato o parlare ad alta voce, 15 metri quadrati per altre attività che non richiedono uno sforzo fisico). A queste condizioni severe sono nuovamente consentite senza la mascherina anche le prove dei cori.

Lettera c: il locale deve disporre di un'aerazione efficace.

Numero 3.1^{quater}

Alle attività sportive in luoghi chiusi di cui all'articolo 6e capoverso 1 lettera b numero 2 senza la mascherina si applica quanto segue.

Lettere a e b: come nel settore della cultura, bisogna garantire che ogni persona disponga di una superficie sufficientemente ampia per uso esclusivo (di norma 25 metri

quadrati; per le attività che non richiedono uno sforzo fisico eccessivo, p. es. un normale corso di yoga, bastano 15 metri quadrati). In alternativa possono essere installate barriere efficaci. Queste ultime devono essere lunghe almeno quanto l'attrezzo per il fitness e, nella direzione in cui è emessa la maggior parte dell'aria espirata, superare ampiamente la lunghezza dell'attrezzo e l'altezza della testa.

Lettera c: nelle piscine coperte, il numero di persone che possono nuotare nella vasca è calcolato con la formula «25 metri quadrati per persona».

Lettera d: nei locali in cui una persona pratica sport senza la mascherina possono essere presenti al massimo 15 persone. Nelle palestre molto grandi, in cui il rapporto tra persone presenti e superficie è sempre molto basso per via del tipo di sport (p. es. ciclismo su pista indoor), il rispetto rigoroso di questa prescrizione porterebbe a una limitazione sproporzionata. L'interpretazione del termine «locale» non va quindi riferita all'intero edificio, bensì deve tenere conto delle singole unità spaziali (campi da gioco) all'interno della palestra. Un impianto di tennis coperto che dispone di vari campi, ad esempio, può essere trattato come un impianto polisportivo: ogni campo da tennis (che con oltre 650 metri quadrati per due persone supera ampiamente la prescrizione di 2x25 metri quadrati per uso esclusivo in caso di sport praticato senza la mascherina) è pertanto considerato un «locale» a sé e può quindi essere utilizzato senza la mascherina per il tennis singolo, anche se il numero complessivo di persone all'interno dell'impianto supera 15 persone (cfr. anche la possibilità di suddividere lo spazio nei centri fitness molto grandi nell'esempio alla lett. e).

Lettera e: il locale deve disporre di un'aerazione efficace. Può trattarsi di un impianto meccanico o anche di finestre abbastanza grandi, aperte regolarmente, ma almeno due volte all'ora, in modo da consentire un buon ricambio dell'aria.

I seguenti commenti sull'attuazione delle prescrizioni nei centri fitness esemplificano l'attuazione delle regole vigenti nel settore dello sport.

1. Bambini e giovani nati nel 2001 o dopo

Per i bambini e i giovani nati nel 2001 o dopo che si allenano in un centro fitness non sono previste limitazioni del numero di persone presenti, a condizione che non sia presente nessuna persona fuori da questa fascia d'età. In tal caso non vige neanche l'obbligo della mascherina. Se tuttavia oltre ai bambini e ai giovani sono presenti contemporaneamente anche adulti (nati nel 2000 o prima), si applicano le disposizioni più severe (cfr. sotto).

2. Adulti nati nel 2000 o prima

Allenamento in gruppi

Alle persone nate nel 2000 o prima si applica quanto segue: agli allenamenti svolti in gruppi (p. es. zumba o simili) si applica per principio una limitazione a 15 persone per gruppo. All'aperto (o anche nelle palestre abbastanza grandi, che consentono una separazione chiara dei gruppi) è ipotizzabile che possano allenarsi anche più gruppi di fino a 15 persone (compreso l'istruttore). I gruppi devono essere distanziati e non possono mescolarsi.

Le persone che si allenano individualmente agli attrezzi non sono considerate un gruppo; a esse non si applica la limitazione a 15 persone.

Limitazioni della capienza

Le limitazioni della capienza di cui all'allegato 1 numero 3.1^{bis} lettera f devono essere rispettate per gli allenamenti sia nei luoghi chiusi sia nelle aree esterne dei centri fitness. Per calcolare il numero massimo di persone presenti si applica la formula «10 metri quadrati per persona». Se sono disponibili solo 30 metri quadrati di superficie complessiva, per calcolare il numero massimo di persone presenti si considera una superficie minima di 6 metri quadrati per persona.

3. Mascherine

Se l'allenamento si svolge all'aperto, bisogna portare una mascherina facciale o, in alternativa, rispettare la distanza obbligatoria (1,5 metri).

Per principio, nei luoghi chiusi bisogna portare una mascherina facciale e rispettare il distanziamento. A questo principio sono previste deroghe: secondo il numero 3.1^{quater}, se non è possibile portare una mascherina facciale ogni persona deve disporre di 25 metri quadrati per uso esclusivo (pari a 5 metri di distanza tra una persona e l'altra su tutti i lati) oppure devono essere installate barriere efficaci. Se lo sforzo fisico è minimo e non si abbandona il proprio posto (p. es. yoga, Pilates, ginnastica per la schiena a terra, ma non Power Yoga o l'allenamento agli attrezzi), bastano 15 metri quadrati per uso esclusivo per persona, il che corrisponde a 4 metri di distanza tra una persona e l'altra su tutti i lati, anche qui con la possibilità di installare, in alternativa, barriere efficaci.

Per principio, nei locali in cui una persona non porta la mascherina non possono essere presenti più di 15 persone. È tuttavia possibile suddividere opportunamente ed efficacemente i locali dei centri fitness e ad esempio offrire in un locale separato attrezzi su cui possono allenarsi senza mascherina facciale al massimo 15 persone, rispettando le prescrizioni (25 metri quadrati per persona per uso esclusivo o barriere efficaci tra le persone, in modo che basti la distanza di 1,5 metri). Negli altri locali ci si può allenare con la mascherina secondo le normali prescrizioni. In ogni caso occorre provvedere affinché tutti i locali dispongano di un'aerazione efficace. Le singole prescrizioni e modalità relative all'occupazione dei locali e al comportamento delle persone che si allenano vanno definite concretamente nei piani di protezione.

Numero 3.2

Secondo il numero 3.2, nei settori dei posti a sedere delle strutture e alle manifestazioni (come chiese, attività presenziali negli istituti di formazione) è prevista un'agevolazione: vista la disposizione delle file di posti spesso già stabilita e in parte fissa, i posti devono essere disposti od occupati in modo da lasciare almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra i posti a sedere. Con tutta probabilità non sarà garantita la distanza obbligatoria di 1,5 metri (secondo il n. 3.1), deroga accettata per motivi di praticabilità. Per distanza equivalente s'intende la distanza creata nella struttura dalla rinuncia a un normale posto o a una sedia in una fila di sedie. Non è soggetta a questa prescrizione l'occupazione da parte di famiglie o altre persone per le quali il rispetto della distanza obbligatoria non è opportuno (cfr. n. 3.5).

Numero 3.4

Nei settori in cui le persone si spostano o transitano (settori destinati ai clienti nei negozi, mercati all'aperto, servizi igienici) le persone devono essere incanalate mediante misure adeguate (come demarcazioni, nastri) in modo da consentire il rispetto della distanza obbligatoria tra le persone.

Numero 3.5

Sono eccettuati dalle prescrizioni i gruppi di persone per i quali il rispetto della distanza non è opportuno, segnatamente i bambini piccoli e in età scolastica, le famiglie, le coppie o le persone che vivono nella stessa economia domestica.

4 Registrazione dei dati di contatto

Numero 4.1

Scopo della durata minima è evitare di dover registrare i dati di contatto in caso di avvicinamento solo molto breve o puntuale (p. es. tra gli scaffali nei negozi, in caso d'incrocio nei corridoi).

Numero 4.2

L'obbligo d'informazione è una condizione essenziale da vari punti di vista:

- dal punto di vista sanitario: le persone devono essere informate dell'esistenza di un rischio di contagio accresciuto per chi visita la struttura o partecipa alla manifestazione; con la loro visita o partecipazione sono quindi disposte ad accettare tale rischio;
- in relazione alle possibili conseguenze: se dovesse verificarsi un caso d'infezione nella struttura o in occasione della manifestazione, l'autorità cantonale competente dovrà valutare se ordinare una quarantena con le enormi limitazioni che ne conseguono;
- sul piano della protezione dei dati: le persone devono essere informate della registrazione e – in caso d'infezione – dell'ulteriore trattamento dei loro dati personali; senza la registrazione dei dati non è consentita la visita o la partecipazione.

Numero 4.3

I dati di contatto non devono essere registrati separatamente, se sono ottenibili attraverso raccolte di dati già esistenti, ad esempio i registri dei membri di un'associazione o di un club oppure gli elenchi degli indirizzi degli istituti di formazione o ancora i sistemi di prenotazione. Altrimenti occorre utilizzare formulari di contatto. Per quanto riguarda i dati già esistenti occorre assicurarsi che contengano effettivamente tutte le indicazioni richieste.

Numeri 4.4, 4.4^{bis} e 4.5

La scelta dei dati di contatto da registrare mira a (*n. 4.4*):

- consentire la presa di contatto da parte della autorità cantonali in caso d'infezione: cognome, nome, domicilio e numero di telefono. L'indicazione dell'indirizzo non è obbligatoria, mentre quella del domicilio lo è al fine di stabilire il Cantone incaricato di contattare la persona;
- circoscrivere le persone da contattare: il numero di posto o di tavolo nei settori con posti a sedere.

Le prime esperienze hanno mostrato che i dati di contatto forniti talvolta non erano corretti e pertanto non utilizzabili dai Cantoni per un tracciamento dei contatti rapido

ed efficace. L'importanza della correttezza dei dati di contatto è centrale per le manifestazioni e le strutture in cui vengono rilevati dati di contatto. Come già prescritto in alcuni Cantoni, i gerenti o gli organizzatori devono garantire con provvedimenti adeguati che i dati di contatto forniti siano corretti (*n. 4.4^{bis}*).

Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono nelle strutture della ristorazione è sufficiente registrare i dati di una sola persona (*n. 4.5*). È fatto salvo l'articolo 5a capoverso 3 lettera d concernente la registrazione dei dati di contatto in aree esterne di strutture della ristorazione, bar e club nonché in strutture della ristorazione e bar riservati agli ospiti dell'albergo: in questi luoghi devono essere registrati i dati di contatto di tutte le persone.

Numero 4.6

Il gestore o l'organizzatore è responsabile di garantire la riservatezza dei dati di contatto registrati. Il fatto ad esempio di esporre all'ingresso un elenco nel quale gli ospiti si registrano e che al tempo stesso è visibile a tutti gli ospiti non soddisfa questo requisito. Occorre inoltre garantire la sicurezza dei dati, segnatamente nell'ambito della loro conservazione, ad esempio conservandoli in un luogo chiuso o adottando misure informatiche adeguate.

Allegato 2

L'allegato 2 stabilisce il periodo durante il quale le persone possono accedere alle grandi manifestazioni dopo una vaccinazione o una guarigione come pure i vaccini che danno diritto di accesso. La durata è di sei mesi a partire dalla vaccinazione completa e quindi in Svizzera dalla seconda dose (*n. 1.2*) e, per le persone guarite, di sei mesi a partire dall'undicesimo giorno dopo la conferma del contagio, ossia dopo un risultato positivo di un test di cui all'articolo 6b lettera c numero 2 (*n. 2*; per l'attestazione di questa conferma ancor prima dell'introduzione del certificato COVID, cfr. il n. 1.2 lett. b dell'all. 3). È richiesta una vaccinazione con un vaccino omologato in Svizzera secondo le raccomandazioni dell'UFSP o approvato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) secondo le raccomandazioni vaccinali dello Stato in cui è effettuata la vaccinazione (*n. 1.1*). Lo Stato in cui è effettuata la vaccinazione con uno dei vaccini omologati in Svizzera o approvati dall'EMA è irrilevante. Per i vaccini per cui è ammessa la vaccinazione con un'unica dose fanno stato i periodi di attesa approvati. Questi termini sono calcolati automaticamente al momento dell'attivazione del certificato COVID. Le persone che sono guarite e hanno ricevuto una prima dose di vaccino entro sei mesi sono considerate completamente vaccinate; i sei mesi decorrono a partire dalla somministrazione della dose di vaccino e non dalla guarigione. La competenza di aggiornare l'allegato 2 alle conoscenze scientifiche attuali è attribuita al DFI, che deve consultare la CFV (cfr. art. 13).

Allegato 3

Il *numero 1* stabilisce le condizioni generali applicabili a tutte le grandi manifestazioni e a tutte le sperimentazioni pilota.

Il *numero 1.1* precisa le prescrizioni sull'autorizzazione all'ingresso e stabilisce che tale autorizzazione (persona vaccinata, guarita o testata) deve essere controllata sulla base del certificato COVID messo a disposizione conformemente all'articolo 6a della legge COVID-19. In base allo stato attuale delle conoscenze, un disciplinamento e la soluzione tecnica saranno disponibili a partire dall'inizio di giugno 2021, ma nella prassi il certificato sarà disponibile per gran parte della popolazione soltanto verso la fine di giugno. Fintanto che non sarà disponibile tale certificato o non ne sarà garantita la disponibilità alla popolazione (segnatamente per le persone che sono già state vaccinate e devono richiedere il certificato a posteriori) per tutti e tre i motivi, i dati degli attestati per l'autorizzazione all'ingresso (attestato di vaccinazione, attestato di un precedente contagio e di guarigione, attestato del risultato negativo di un test) dovranno essere controllati in altro modo (*n. 1.2*). Pertanto in base al calendario attuale ciò avverrà probabilmente soltanto durante la fase delle manifestazioni pilota. Gli organizzatori sono tenuti a verificare l'autenticità degli attestati sulla base delle forme di attestazione disponibili (p. es. i noti attestati dei centri di vaccinazione, registrazioni nel libretto di vaccinazione; per le persone guarite: risultati positivi di test rilasciati da centri di test, farmacie, studi medici ecc.; un test anticorpale positivo non può invece valere come autorizzazione all'accesso, poiché da esso non risulta a quando risale il contagio). Dato il consenso volontario dei visitatori (previa informazione sul trattamento di questi dati), la limitazione temporale di questa possibilità di attestazione probabilmente alla fase pilota e le prescrizioni severe in materia di trattamento dei dati (cfr. n. 1.4), il fatto che gli organi di controllo possano visionare dati personali riferiti alla salute può essere considerato accettabile; altrimenti sarebbe stato necessario prevedere di continuare a vietare le grandi manifestazioni o i progetti pilota oppure di non prendere in considerazione lo stato immunitario, il che costituirebbe una limitazione dei diritti fondamentali sproporzionata rispetto a un trattamento di dati del quale la persona interessata è stata informata e al quale ha acconsentito.

Deve inoltre essere verificata l'identità delle persone che vogliono entrare (*n. 1.3*). Ciò può avvenire per esempio sulla base di un documento d'identità ufficiale come una carta di identità o di un altro documento ufficiale appropriato come un permesso di condurre.

Il *numero 1.4* riguarda la protezione dei dati e stabilisce le disposizioni applicabili al trattamento dei dati personali che devono essere verificati nell'ambito del controllo degli ingressi. Si tratta segnatamente di evitare che i dati personali siano elaborati per scopi diversi dal controllo degli ingressi. Ad eccezione dei dati relativi all'identità, i dati elaborati non sono dati che potrebbero servire ai Cantoni per il tracciamento dei contatti. Un termine di conservazione breve e l'obbligo di distruzione sono quindi giustificati.

Anzitutto possono essere trattati dati personali soltanto se necessario. Non appena ad esempio per l'attestato di vaccinazione sarà introdotto su scala nazionale un certificato che consenta una verifica elettronica automatizzata, il trattamento dei dati da parte dell'organizzatore non sarà più necessario e quindi non sarà più neanche consentito. Fintanto che non è disponibile un certificato COVID, l'organizzatore deve informare gli interessati in merito al trattamento dei dati (*lett. a*, p. es. mediante informazioni corrispondenti sul sito web o su pannelli informativi generali all'ingresso). L'informazione deve avvenire il prima possibile, per le manifestazioni con prenotazione dei biglietti, per esempio, già al momento della prenotazione. Inoltre non può trattare i dati per altri scopi (*lett. b*). I dati possono essere conservati soltanto se ne-

cessario per garantire il controllo degli ingressi. In tal caso possono essere conservati per 12 ore dopo la conclusione della manifestazione, altrimenti vanno distrutti immediatamente (*lett. c*).

Il *numero 1.5* contiene prescrizioni dettagliate, che devono essere attuate nel piano di protezione in base all'analisi dei rischi effettuata preliminarmente. Esse riguardano ad esempio il controllo degli ingressi, il rispetto dell'obbligo della mascherina laddove prescritto, la procedura in caso di sospetto che una persona presente sia infetta, misure d'igiene o l'informazione delle persone presenti in merito ai provvedimenti vigenti come pure la formazione specifica del personale in materia di COVID-19. Il piano di protezione deve documentare anche il comportamento dell'organizzatore e del personale in caso di infrazioni ai provvedimenti vigenti da parte delle persone presenti.

Il *numero 2* stabilisce le prescrizioni particolari applicabili alle grandi manifestazioni dal 1° luglio al 19 agosto 2021. Esse si applicano anche alle sperimentazioni pilota. Si distinguono due categorie di prescrizioni:

- prescrizioni generali (*n. 2.1*): come già nelle prescrizioni emanate per le grandi manifestazioni nell'autunno del 2020 e in quelle emanate per i comprensori sciistici, la regolamentazione dei flussi di persone è un fattore importante per prevenire i contagi (*lett. a e b*). I flussi di persone vanno regolamentati in modo da rispettare il più possibile le regole di distanziamento ed evitare assembramenti (incontrollati). Fatti salvi disciplinamenti specifici, in genere a essere responsabili dei settori di accesso sono le locali forze di sicurezza e dell'ordine (polizia) nonché le imprese di trasporto e non l'organizzatore. Gli organizzatori sono tuttavia tenuti ad accordarsi con le autorità e le imprese al fine di garantire il rispetto continuo delle misure di protezione da parte delle persone in entrata e in uscita (p. es. nelle stazioni dei trasporti pubblici e in eventuali strutture della ristorazione nelle vicinanze). Vanno anche previsti provvedimenti che consentano ai visitatori di rispettare il distanziamento o attirino la loro attenzione sull'obbligo di rispettare, nei limiti del possibile, il distanziamento (*lett. c*);
- prescrizioni particolari a complemento del numero 1.5 (*n. 2.2*): sono richiesti provvedimenti distinti a seconda del tipo di manifestazione e del comportamento tipico dei visitatori. Il comportamento dei visitatori a un concerto rock o pop, ad esempio, non è lo stesso che a un concerto di musica classica: anche le misure di protezione devono quindi essere diverse. Il piano di protezione deve prevedere provvedimenti anche nei settori in cui presumibilmente non è possibile rispettare il distanziamento (p. es. all'ingresso, nelle aree destinate alla ristorazione o nei bagni). Occorre tener conto del comportamento delle persone presenti anche nell'ambito dell'arrivo e della partenza.

Il *numero 3* riguarda le prescrizioni per le fiere. Si rimanda ai commenti all'articolo *6bquinquies*.